

Cultura giuridica e diritto vivente

Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza

Università di Urbino Carlo Bo

Note e Commenti

IL BENE DELLA RISERVATEZZA NELLE PROCEDURE DI INTERPELLO

Marica De Angelis

Abstract

[The good of privacy in the Interpel procedures] With the ruling n.1946 of 25 January 20173, the United Sections of the Court of Cassation resolve the jurisprudential conflict that arose following the declaration of illegitimacy of the art. 28, paragraph 7, of Law n. 184/1983 - pronounced by the Constitutional Court with sentence n. 278/2013 - stating that it is up to the judge, in the absence of legislative discipline, to derive from the system the rules that allow the child to exercise the right to call the mother in absolute respect of her privacy. The protection of the latter, in fact, according to the Constitutional Court itself, should represent the primary purpose of the requested legislative intervention. Indeed, it is precisely the *ratio* of the right of anonymity that should represent the starting point to verify the consistency of the readings offered by the jurisprudence regarding anonymous birth and to consider, in a *de iure condendo* perspective, the forecast of the new ruling institute.

Key Words:

Confidentiality, anonymous childbirth, questioning, knowledge of the origins, practical application problems

Vol. 6 (2019)





Il bene della riservatezza nelle procedure di interpello

Marica De Angelis*

1. La riservatezza: il criterio guida nell'individuazione delle possibili soluzioni ai problemi pratico-applicativi lasciati irrisolti dalla suprema corte

È noto come la sentenza della Corte Costituzionale, 22 novembre 2013, n. 278¹ abbia dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 28, comma 7, della legge n. 184/1983 ("Diritto del minore ad una famiglia" – l. ad.), "*nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata [...] – su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione*".

All'indomani della sua pubblicazione, i diversi operatori del diritto, *in primis* i Tribunali per i minorenni, si sono dovuti confrontare con la portata applicativa del *decisum* della Consulta, trovandosi a gestire una norma dichiarata incostituzionale *in parte qua* con una disparità di soluzioni. È sorto, infatti, un acceso dibattito interpretativo sull'immediata applicabilità, o meno, della sentenza, in assenza di un intervento legislativo che tarda ad

* Marica De Angelis è Assegnista di ricerca in Diritto privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Urbino.

Indirizzo mail: marica.deangelis@uniurb.it

¹Publicata in G.U. n. 48 del 27 novembre 2013 – Prima serie speciale. Tra i numerosissimi commenti alla medesima, si richiamano, *ex multis*: MARCENO', *Quando da un dispositivo di incostituzionalità possono derivare incertezze* e LONG, *Adozione e segreti: costituzionalmente illegittima l'irreversibilità dell'anonimato del parto*, entrambe in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, I, 2014, 279 ss.; AMBROSI, *Interesse dell'adottato a conoscere l'identità della madre versus interesse della madre all'anonimato: un nuovo punto di equilibrio*, in *Studium Iuris*, 6, 2014, 667; AULETTA, *Sul diritto dell'adottato di conoscere la propria storia: un'occasione per ripensare alla disciplina della materia*, in *Corr. Giur.*, IV, 2014, 480 ss.; RAPPOSELLI, *Illegittimità costituzionale dichiarata ma non rimossa: un "nuovo" tipo di sentenze additive*, in *Osservatorio costituzionale*, I, 2015, 1 ss.

arrivare².

A distanza di pochi anni, con la pronuncia n. 1946 del 25 gennaio 2017³, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione⁴ risolvono detto conflitto giurisprudenziale, affermando che spetta al giudice, in assenza della disciplina legislativa, ricavare dal sistema le regole che consentano al figlio, nel rispetto assoluto della riservatezza della donna, l'esercizio del diritto di interpellare la madre, onde accertarne la persistenza o meno della volontà di mantenere il segreto.

In questo modo gli Ermellini hanno dato concreta attuazione al precetto costituzionale di cui all'art. 136, il quale sancisce che la norma dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Dunque, la Cassazione a Sezioni Unite ha correttamente operato laddove, in assenza di un intervento legislativo, ha determinato le modalità di interpello della madre, dando così concreta attuazione alla regola contenuta *in nuce* nella pronuncia della Corte Costituzionale.

Tuttavia, la Suprema Corte non ha provveduto ad elaborare *ex novo* un procedimento che contemplasse nel dettaglio lo svolgimento di ogni singola fase sino ad arrivare all'incontro tra madre e figlio. Si è infatti limitata a mutuare i diversi protocolli⁵ in concreto seguiti dai Tribunali minorili che, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 278/2013, avevano ritenuto di accogliere l'istanza di interpello promossa dal figlio. Ciò, con l'evidente rischio di una disparità di trattamento tra situazioni analoghe, a discapito della certezza del diritto e della legalità nella giurisdizione⁶.

I citati protocolli inoltre, già da una prima superficiale disamina, evidenziano tutta la loro inadeguatezza, in quanto, da un lato, su taluni aspetti, forniscono indicazioni sommarie, che non consentono all'interprete di risolvere tutti i problemi pratici che possano in concreto palesarsi; dall'altro, omettono totalmente la trattazione di numerosi

² La Camera dei Deputati ha approvato il 18 giugno 2015 la proposta di legge n. 1978, recante “*Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita*”, in cui sono confluite le numerose proposte di legge presentate a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 278/2013: precisamente, le proposte nn. 784, 1343, 1874, 1901, 1983, 1989, 2321 e 2351. Il testo unificato è ora all'esame del Senato congiuntamente al disegno di legge n. 1765, recante “*Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno*”, non ancora approvato. Vari sono gli emendamenti proposti, relativi al Ddl. n. 1978, ma allo stato non ancora approvati.

³ La richiesta sottoposta all'esame delle Sezioni Unite è scaturita dal decreto emesso dalla Corte di Appello di Milano, sez. min., 10 marzo 2015, n. 496, in www.altalex.com, con il quale si era ritenuto che la mancanza di una disciplina normativa, volta a regolamentare l'interpello della madre naturale, precludesse la possibilità di dare corso all'istanza del figlio.

Per un approfondimento della pronuncia in esame si veda Cass., sez. un., 25 gennaio 2017, n. 1946, in *Foro it.*, I, 2017, 477, con nota di LIPARI, *Giudice legislatore*, AMOROSO, *cit.*, e di CASABURI; in *Corr. giur.*, 5, 2017, 609 ss., con nota di BUGETTI, *Sul difficile equilibrio tra anonimato materno e diritto alla conoscenza delle proprie origini: l'intervento delle Sezioni Unite*. Ed ancora, CHECCHINI, *La giurisprudenza sul parto anonimo e il nuovo “istituto” dell'interpello*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 9, 2017, 1288 ss.; DI MARZIO, *Parto anonimo e diritto alla conoscenza delle origini*, in *Fam e Dir.*, 8-9, 2017, 748 ss.; STEFANELLI, *Anonimato materno e genitorialità dopo Cass., sez. un., n. 1946 del 2017*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 3, 2017, 1041 ss.; MONTARULI, *Parto anonimo e accesso alle origini nell'adozione*, in www.giudicedonna.it, 2017, 1 ss.; IACHELLI, *Il diritto del nato da parto anonimo a conoscere le proprie origini*, in www.camminodiritto.it, 2017, 1 ss..

⁴ Pronunciandosi ai sensi dell'art. 363, comma 2, c.p.c.

⁵ Nella pronuncia in esame la stessa Cassazione definisce “*linee guida*” le indicazioni provenienti da alcuni tribunali minorili.

⁶ In tal senso si veda CHECCHINI, *cit.*, 1297.

profili la cui mancata, compiuta regolamentazione potrebbe compromettere irrimediabilmente il diritto alla riservatezza della madre. La tutela di quest'ultimo, infatti, secondo la stessa Corte Costituzionale, dovrebbe costituire la finalità primaria dell'intervento legislativo richiesto.

Ciononostante, l'iter richiamato dalla Cassazione a Sezioni Unite per risalire all'identità delle donne che hanno partorito in anonimato potrebbe esporle al rischio di essere individuate anche da soggetti terzi: ciò con esiti imprevedibili. Le istanze dei figli, infatti, sarebbero inevitabilmente prese in esame da un numero elevato di persone: i giudici; i cancellieri e la polizia giudiziaria del Tribunale minorile cui si rivolge l'interessato; i servizi sociali incaricati di contattare la madre; i responsabili dei reparti maternità; gli impiegati addetti alla conservazione del plico in cui sono indicate le generalità della donna e del neonato; il personale dell'Agenzia delle Entrate incaricato di rintracciare, attraverso il codice fiscale, l'ultima residenza della donna⁷. Inoltre le lettere di convocazione, indirizzate alle donne per verificare la loro disponibilità ad incontrare i propri nati, potrebbero molto facilmente essere viste dai loro familiari. L'interpello delle madri che hanno partorito in anonimato, insomma, potrebbe avere ripercussioni gravissime sulla vita personale e familiare delle medesime, che sovente hanno tenuto celata la loro dolorosa decisione anche agli stessi familiari, confidando nel fatto che la legge avrebbe tutelato il loro diritto alla riservatezza per almeno cento anni.

Infatti, l'art. 93 del Codice in materia di protezione dei dati personali prevede che non possano essere resi noti, se non decorsi cento anni dalla formazione del documento, il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, a meno che in essi non vengano oscurati i dati personali che rendono identificabile la madre biologica che abbia esercitato il diritto a non essere nominata⁸.

A sua volta tale disposizione va letta in combinato disposto con l'art. 30, comma 1, del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 secondo cui “*La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata*”⁹.

⁷ È molto probabile, infatti, che le donne non vivano più nella città in cui hanno partorito. L'elenco dei soggetti coinvolti è tratto da NOVA MICUCCI, TONIZZO, *Considerazioni critiche e proposte di modifica sul Ddl n. 1978*, in *Minori giustizia*, 4, 2015, 80.

⁸ Per un commento si vedano BIANCA, *La protezione dei dati personali. Commentario al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196*, a cura di Bianca-Busnelli, II, Padova, 2007, sub art. 93, 1392; CASIRAGHI, *Codice della Privacy, Commento al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 aggiornato con le più recenti modifiche legislative*, Milano, I, 2004, 1309 ss.

⁹ Sulla disciplina - che trova i propri antecedenti storici nell'esperienza delle ruote degli esposti, che consentivano alle madri di lasciare i figli ad istituti di ricovero senza farsi riconoscere, come ricordato da STEFANELLI, *Parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini*, nota 28, in www.diritti-cedu-unipg.it - si veda PALAZZO, *La filiazione*, in *Trattato di diritto civile commerciale*, diretto da Cicu e Messineo, continuato da Schlesinger, Milano, 2013, 190.

La dottrina definisce il citato articolo 30 lo strumento che ha realizzato una soluzione in via normativa, fornendo una fonte ad un comportamento consuetudinario: cfr., in tal senso, COSCIA, *Status di filiazione e diritto della madre a non essere nominata ex art. 30 Regolamento dello stato civile 2000/396*, in *Stato civile italiano*, 2006, 342. Si vedano altresì: FINOCCHIARO, *Il segreto sulle origini perde il carattere irreversibile ma la donna può decidere se restare nell'anonimato*, in *Guida al dir.*, 49-50, 2013, 20 ss.; LENTI, *Adozioni e segreti*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, II, 2004, 229. Sui problemi applicativi sollevati dalla richiamata disposizione (avuto specialmente riguardo alla madre - coniugata - di figlio nato fuori dal matrimonio e alla madre - coniugata - di figlio nato nel matrimonio) v., per tutti, FACCIOLO, *sub art. 30 d.p.r. 3-11-2000, n. 396*, in *Comm. breve al diritto della famiglia*, a cura di Zaccaria, Padova, 2016, 1955 ss.; STANZIONE, *Identità del figlio e diritto di conoscere le proprie origini*,

Torino, 2015, 43 ss.

Ampio e argomentato esame della problematica si deve a RENDA, *L'accertamento della maternità: anonimato materno e responsabilità per la procreazione*, in *Fam. e dir.*, 2004, 510 ss.; ID. *L'accertamento della maternità. Profili sistematici e prospettive evolutive*, cit., 173, il quale ritiene che l'articolo in esame reca una disposizione che "non può essere interpretata nel senso di aver innovato il sistema introducendo il diritto potestativo della madre coniugata di non farsi nominare, quale che sia lo status che spetti al nato e, segnatamente, anche nell'ipotesi in cui il figlio sia effettivamente legittimo per essere stato concepito ad opera del marito, ma deve essere intesa in primo luogo [...] come disciplina ricognitiva di un principio già consolidato ma non espressamente enunciato da una norma positiva, secondo il quale la donna coniugata può manifestare la volontà di non essere nominata in relazione al figlio concepito con un soggetto diverso dal coniuge, al quale, in quanto figlio naturale, si applica il regime di accertamento proprio della filiazione naturale, incentrato sul principio volontaristico".

Secondo l'Autore, dunque, nella norma in esame non è contenuto alcun riconoscimento del diritto incondizionato di ogni partoriente a conservare l'anonimato, onde la donna coniugata che decidesse di non essere nominata nell'atto di nascita del figlio concepito con il marito incorrerebbe nel delitto di alterazione di stato previsto dall'art. 567, comma 2, cod. pen.: ID., *L'accertamento della maternità. Profili sistematici e prospettive evolutive*, cit., 93 (cfr., nello stesso senso, DOSSETTI, *L'accertamento della filiazione legittima tra automatismo e principio volontaristico*, in *Giur. it.*, 2002, 1997).

L'Autore, dunque, muovendo dall'inscindibilità dell'accertamento nei confronti dei genitori coniugati, esclude la partoriente sposata dall'esercizio dell'anonimato, ritenendo che l'attribuzione dello stato di figlio sia automatica *ex latere matris* in conseguenza delle presunzioni che assistono la filiazione in matrimonio. Proprio siffatte ragioni, secondo l'autore, imporrebbero il completo abbandono del principio volontaristico nell'accertamento della maternità, in favore dell'adozione della regola *mater semper certa est*. Infatti, non vi sarebbe la prova empirica del fatto che nei sistemi che hanno optato per l'accertamento volontario della maternità il numero degli abbandoni, degli infanticidi e degli aborti sia minore di quello verificatosi negli ordinamenti che si reggono sul principio del *mater semper certa est*; inoltre, soggiunge l'Autore che simili problematiche andrebbero affrontate non sul piano dello stato civile ma su quello del diritto sociale della famiglia.

Di opinione contraria è BOLONDI, *Il diritto della partoriente all'anonimato: l'ordinamento italiano nel contesto europeo*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, II, 2009, 285, secondo il quale l'impostazione di Renda "non pare persuasiva. Essa infatti si scontra innanzi tutto con la lettera dell'art. 30 ord. stato civ., che è inequivocabile nell'imporre il rispetto della volontà della madre di non essere nominata nell'atto di nascita senza distinzioni o limitazioni di sorta. A fronte di un così chiaro dato testuale, che già di per sé sembra idoneo a dissipare ogni incertezza anche alla luce dell'art. 12, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale, si rivela quanto mai arduo avallare una conclusione, quale quella che si considera, che giunge addirittura a ritenere la donna, che si arvalga alla lettera di tale disposto normativo, passibile di alterazione di stato ai sensi dell'art. 567, comma 2, cod. pen., e come tale punibile con la pena della reclusione da cinque a quindici anni tanto più se si considera che il reato in questione è ritenuto di tipo commissivo e come tale non integrato da una semplice omissione quale quella di cui si discute".

L'Autore concorda con l'opinione di chi ritiene che la previsione di cui all'art. 30 abbia "fortemente intaccato il principio della formazione de iure del titolo di stato di figlio legittimo che, in qualche modo, risulta parificata a quella del titolo di stato di filiazione naturale, nel senso che la volontà materna appare arbitra, nell'uno come nell'altro caso, in ordine all'attribuzione dello status del nato": così SESTA, in Sesta-Lena-Valignani, *Filiazione naturale. Statuto e accertamento*, Milano, 2001, 9. Pertanto, "attualmente - prosegue BOLONDI, cit., 284 - ogni madre al momento del parto gode di completa discrezione nella decisione di instaurare o meno il corrispondente rapporto giuridico di filiazione con il nato".

Sempre sulle problematiche relative alle differenze tra l'accertamento della maternità di donna coniugata e quello di madre non coniugata si vedano anche MANTOVANI, *Questioni in tema di accertamento della maternità e sistema dello stato civile*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2013, 323 ss.; in passato perplessità erano state manifestate già da SANTORO PASSARELLI, *La filiazione naturale nel progetto di codice civile*, in *Saggi di diritto civile*, I, Napoli, 1961, 443 ss. Più in generale si vedano altresì BONILINI, *Lo status o gli status di filiazione?*, in *La filiazione verso un unico status*, *Atti del Convegno di Como, 23-24 giugno 2006*, 2/2006, 11 ss. consultabile sul sito www.aiaf.avvocati.it; PORCELLI, *Spunti per una riforma del sistema di accertamento della filiazione*, in R. g. Mol Sannio, 2012, 403 ss.; EAD., *Note preliminari allo studio sull'unificazione dello stato giuridico dei figli*, in *Dir. Fam.*, 2013, 654 ss.; CLARIZIA, *Innovazioni e problemi aperti all'indomani del decreto legislativo attuativo della riforma della filiazione*, in *Riv. Dir. Civ.*, 3, 2014, 10597.

Detta norma, infatti, non è stata minimamente censurata dalla Corte Costituzionale; anzi la stessa Corte, facendo espresso riferimento al citato art. 30, ha ribadito la necessità di cautelare in termini rigorosi il diritto all'anonimato delle donne “*attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza*” delle stesse. Dunque, il diritto alla riservatezza delle madri che al momento del parto si sono avvalse del diritto di non essere nominate, come opportunamente osservato dal Garante per la protezione dei dati personali, non è stato affatto scalfito dalla sentenza della Corte Costituzionale¹⁰. Del resto, il diritto della donna al rispetto della propria riservatezza “*non va confuso con quello alla conservazione dell'anonimato nei riguardi del figlio biologico che ha espresso il desiderio di conoscerne l'identità. Questo diritto alla riservatezza della donna trova espressione in primo luogo nella garanzia di non essere obbligata o forzata a dare conoscenza del parto anonimo alle persone che le sono attorno, anche a molti anni di distanza. Il diritto alla riservatezza - diverso dal diritto a rimanere sconosciuta al figlio partorito in anonimato - non può costituire un profilo minore di riflessione, perché dal suo rispetto dipenderanno in misura determinante sia i comportamenti delle donne che in futuro dovranno scegliere se condurre a termine la gravidanza oppure se partorire dentro o al di fuori di una struttura sanitaria, sia la sorte delle donne che, avendo in passato partorito con la garanzia dell'anonimato, potrebbero trovarsi in serie e a volte drammatiche difficoltà nei confronti dei familiari o dei conviventi*”¹¹. Del resto, non bisogna dimenticare che è proprio la garanzia della segretezza del parto a costituire uno strumento a difesa della vita di donne che provengono da contesti in cui, per tradizioni o pratiche di origine religiosa, concepire un figlio al di fuori del matrimonio comporta fortissima riprovazione e, talvolta, pericolo per le medesime. La disciplina del parto anonimo, infatti, rinviene il suo fondamento nell'esigenza di salvaguardare il diritto alla salute della gestante e alla vita del neonato, come opportunamente ribadito dalla Corte costituzionale, che ravvisa nell'anonimato “*l'esigenza di tutelare la gestante che - in situazioni particolarmente gravose dal punto di vista personale, economico e sociale - abbia deciso di non tenere con sé il bambino, offrendole la possibilità di partorire in una struttura sanitaria appropriata e di mantenere al contempo l'anonimato nella conseguente dichiarazione di nascita*”. In tal modo si assicura, “*da un lato, che il parto avvenga in condizioni ottimali*” per il figlio e per la madre, dall'altro, che quest'ultima desista da decisioni irreparabili, ben più gravi¹². In tale dimensione l'anonimato garantisce altresì la riservatezza della donna, intesa quale diritto a tenere per sé gli avvenimenti della vita intima e a non essere costretta a rivelare ad estranei, anche a distanza di molti anni, l'evento del parto. Così declinato, il diritto all'anonimato si sostanzia nella legittima pretesa della madre a restare padrona della propria storia personale e, dunque, delle notizie attinenti alla vicenda umana di genitrice di una vita. Quindi, nell'accezione testé richiamata, è proprio la *ratio* del diritto all'anonimato che dovrebbe rappresentare il punto di partenza per verificare la congruenza delle letture offerte dalla giurisprudenza sul parto anonimo e per considerare, in una prospettiva *de iure*

¹⁰ Cfr. *Contributo informativo del Presidente del Garante, Antonello Soro, alla Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei deputati in materia di anonimato materno*, 25 settembre 2014, in www.garanteprivacy.it

¹¹ Così testualmente MOROZZO DELLA ROCCA, *I diritti contesi del parto anonimo*, in *Il Sole 24 ORE*, 11 maggio 2015, 10. Sul diritto alla riservatezza cfr. anche FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 30, 2014, 591 ss.; NIGER, *Il diritto all'oblio*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da Galgano. *Diritto all'anonimato. Anonimato, nome e identità personale*, a cura di Finocchiaro, Padova, 2008, 72.

¹² Così Corte Cost. n. 425/2005, *cit.* Sul diritto all'anonimato della madre inteso quale strumento che permetta indirettamente di tutelare anche la posizione del figlio, che si vede così garantito il diritto alla vita, cfr. AVITABILE, *Il diritto all'anonimato in ambito familiare*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da Galgano. *Diritto all'anonimato. Anonimato, nome e identità personale*, a cura di Finocchiaro, Padova, 2008, 143 ss.

condendo, la previsione del nuovo istituto dell'interpello.

Ne deriva che, sempre nella stessa prospettiva, nell'individuazione di possibili soluzioni alle problematiche sorte a seguito della pronuncia delle sezioni unite - analizzate nel prosieguo - il diritto alla riservatezza, come innanzi tratteggiato, deve fungere da criterio guida anche nella presente trattazione.

2. La revoca dell'anonimato da parte della madre

Le linee guida, cui fa riferimento la pronuncia delle Sezioni Unite, contemplano il figlio come unico soggetto legittimato a proporre l'anzidetta domanda, con la conseguenza che solo in seguito all'iniziativa del medesimo il tribunale competente potrebbe attivarsi per ricercare la madre biologica al fine di ottenerne la rinuncia all'anonimato.

Al contrario, in una prospettiva *de iure condendo*, si potrebbe ipotizzare che anche la madre possa prendere l'iniziativa di revocare la propria originaria dichiarazione, al fine di garantire una perfetta parità di trattamento tra la di lei posizione e quella del figlio¹³. Sarebbe pertanto auspicabile la previsione di una disciplina *ad hoc* che stabilisca l'organo deputato alla ricezione, la forma e le modalità di tale dichiarazione, spontaneamente e indipendentemente da qualsiasi richiesta del figlio. Ovviamente, la facoltà di rinuncia successiva, accordata alla madre, sarebbe destinata a rimanere segreta finché il figlio, a sua volta, non esprima la volontà di accedere alle proprie origini, senza che sul punto sia interpellato.

A tal proposito, si dà atto che il disegno di legge n. 1978, oggi all'esame del Senato¹⁴, prevede espressamente tale facoltà, ricalcando la scelta del legislatore francese, che disciplina la revoca preventiva della madre¹⁵. Da subito si evidenzia, però, un problema di

¹³ In tal senso BALESTRA, *Il diritto alla conoscenza delle origini tra tutela dell'identità dell'adottato e protezione del riserbo dei genitori biologici*, in *Famiglia*, II, 2006, 161, il quale sostiene che consentire alla madre di revocare l'anonimato costituisce una maggior tutela per la medesima, posto che il lasso di tempo trascorso potrebbe indurla a riconsiderare le ragioni sociali, economiche, ambientali e familiari che al momento del parto avevano fondato la sua scelta. La definitività e l'irrevocabilità dell'anonimato, infatti, finirebbero per travolgere anche interessi fondamentali del figlio, compreso quello alla sua salute. In senso favorevole alla revoca si vedano altresì: CHECCHINI, *cit.*, 1293. MOROZZO DELLA ROCCA, *Audizione*, tratta da *Resoconto Stenografico su Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C 2321 Brambilla e C 2351 Santerini, recanti disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità*, seduta di mercoledì 17 settembre 2014, 10, in www.documenti.camera.it, è favorevole all'ipotesi che la madre anonima “non venga sollecitata a un ripensamento su domanda del figlio ... ma sia resa libera di esprimere tale ripensamento se e quando ne abbia intenzione, preservandola così da sollecitazioni esterne”.

¹⁴ Cfr. nota n. 2.

¹⁵ TROVATO, *L'attuale formulazione dell'art. 28 alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Possibili linee ricostruttive*, tratto da *Audizioni sul disegno di legge n. 1978 e 1765 (Accesso del figlio alle informazioni sull'identità dei genitori) – Contributi degli auditi, febbraio 2017*, 18, in www.senato.it, osserva che “un caso quantitativamente molto limitato è quello del riconoscimento effettuato fuori termine e pertanto inefficace. La madre, se non ha riconosciuto il figlio alla nascita, ha ancora facoltà di procedere al suo riconoscimento senza limiti temporali, ma «interventiva la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo, il riconoscimento è privo di efficacia» (art. 11, ultimo comma, legge n. 184/1983). Non è chiaro se l'inefficacia del riconoscimento avvenuto dopo l'affidamento preadottivo osti alla sua annotazione sull'atto di nascita da parte dell'Ufficiale di stato civile ovvero se il riconoscimento debba essere annotato ma rimanga senza effetti giuridici: comunque questo riconoscimento non può non essere interpretato come comunicazione della madre stessa della propria identità e certamente manifesta una dichiarazione di disponibilità all'incontro con il figlio”. Per un ulteriore approfondimento sull'art. 11 l. adoz. si vedano, per tutti, FADIGA, *L'adozione legittimante, Il diritto di sapere*, in *Tratt. Dir. Fam.*, diretto da Zatti, Milano, II, 2012, 897 ss.; MOROZZO DELLA ROCCA, *sub*

coordinamento territoriale, posto che il citato disegno di legge stabilisce che la dichiarazione *de qua* venga trasmessa al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. Dunque ci si chiede cosa potrebbe accadere nell'ipotesi in cui il figlio presentasse domanda di interpello presso altro luogo¹⁶ e, quindi, innanzi ad un Tribunale diverso rispetto a quello ove sia stata depositata la predetta revoca. Di certo, in tal evenienza, sarebbe d'obbligo un dialogo tra i due organi giudiziari, pena, in caso contrario, la mancata conoscenza del deposito delle rispettive dichiarazioni. Tale necessità, tuttavia, mal si concilia con l'esigenza di assicurare alla donna la massima riservatezza, che potrebbe essere irrimediabilmente compromessa dal rischio concreto di dispersione delle informazioni, laddove non venissero individuate sicure modalità di trasmissione, da un ufficio all'altro, delle anzidette dichiarazioni. Le stesse problematiche si verificherebbero nell'ipotesi in cui organo deputato alla ricezione delle revoche fosse l'ufficiale di stato civile, avendo anch'esso competenza territoriale¹⁷.

Quindi, per scongiurare il rischio testé rappresentato, si potrebbe valutare l'opportunità di affidare il compito di ricevere le revoche ad un'istituzione che per sua stessa natura sia capace di garantire la riservatezza, quale ad esempio il Garante *privacy*. Quest'ultimo infatti, a differenza del tribunale, è un organo unico nazionale, che, in quanto tale, ha una sola sede a Roma e dunque meglio assicura l'esigenza di non disperdere le informazioni. Ciò anche in ragione del fatto che, essendo il Garante un organo circoscritto, i "passaggi di mano" della dichiarazione di revoca sarebbero certamente ridotti: quest'ultima invero andrebbe inserita e conservata in una banca dati all'uopo appositamente creata, senza dover circolare da una cancelleria all'altra. Nell'eventualità in cui il figlio attivasse la procedura di interpello, il Tribunale adito, una volta individuata l'identità della madre e prima ancora di iniziarne le ricerche, dovrebbe verificare se questa abbia già provveduto a comunicare la preventiva revoca della sua facoltà di avvalersi dell'anonimato.

In proposito, da più parti¹⁸ si è suggerita l'istituzione di un unico archivio o registro nazionale – il c.d. "registro revoche", com'è stato ribattezzato – all'interno del quale, per l'appunto, conservare le dichiarazioni di revoca pervenute dalle donne che avevano scelto di non essere nominate al momento del parto. La possibilità di accentrare le informazioni - mediante la creazione di un archivio nell'ambito di una struttura già esistente - e di trattarle con un'unica procedura stabilita per legge consentirebbe maggiori garanzie di riservatezza rispetto alla gestione per mezzo di organismi, come i Tribunali, che abbiano

art. 11 legge adoz., *Comm. breve al diritto della famiglia*, a cura di Zaccaria, Padova, 2016, 92 ss.

¹⁶ Ciò, posto che il Ddl. n. 1978 prevede che il figlio presenti la sua domanda al tribunale per i minorenni del luogo di residenza e non già a quello del luogo di nascita. Ulteriori complicazioni sorgerebbero, poi, dall'eventuale approvazione del Ddl. n. 1765 - discusso congiuntamente al Ddl. n. 1978 - ove si prevede che competente a ricevere la dichiarazione di revoca della madre è il tribunale del luogo di residenza della medesima.

¹⁷ Detto rischio risulta oggi concreto, posto che nel Ddl. n. 1978 si prevede che la revoca venga resa dalla madre all'ufficiale di stato civile che, a sua volta, la trasmette al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio.

¹⁸ In tal senso si veda CALIFANO, *Un bilanciamento delicato*, 19 maggio 2015, in www.ilsole24ore.com; VELLETTI, *Audizione, Audizione*, tratta da *Resoconto Stenografico su Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro e C. 1989 Rossomando, recanti disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità*, seduta di martedì 6 maggio 2014, 6, in www.documenti.camera.it.

una limitata competenza territoriale¹⁹.

Particolari accorgimenti, inoltre, potrebbero consentire alle donne, che abbiano originariamente optato per l'anonimato, di revocare tale scelta senza doversi recare fisicamente in alcun ufficio o spedire alcuna dichiarazione. Potrebbe infatti ipotizzarsi che le strutture ospedaliere forniscano alle gestanti, le quali abbiano chiesto di non essere nominate, un codice *pin* in busta chiusa, destinato ad essere attivato dalle donne che intendessero, in qualsiasi momento della loro esistenza, revocare l'anonimato, semplicemente accedendo ad un sito, all'uopo creato, nel quale registrare la loro nuova volontà. Ovviamente il sito stesso dovrebbe essere estremamente sicuro, al fine di scongiurare l'intrusione di soggetti estranei, ma al contempo molto semplice e intuitivo da usare, in modo da consentirne l'utilizzo anche a donne giovani, poco istruite o che parlino punto o poco la lingua italiana. La previsione di un simile dispositivo avrebbe l'indubbio vantaggio di evitare alle madri l'imbarazzo di doversi recare fisicamente a uno sportello o anche semplicemente di dover inviare comunicazioni tramite la posta tradizionale: entrambe le modalità, infatti, appaiono intuitivamente meno rispettose della riservatezza, a differenza di una procedura *on line* che, al contrario, potrà essere eseguita in qualunque momento e al riparo da occhi indiscreti. Può anzi ipotizzarsi che l'attribuzione di una simile *chance* favorisca le probabilità che la donna - in un momento della sua vita in cui si senta più serena e abbia superato le difficoltà che l'avevano indotta a una decisione così drammatica - sia propensa a ripensare alla propria scelta, revocando spontaneamente l'anonimato.

Ovviamente, affinché il meccanismo sopra descritto possa concretamente operare, si rende necessario che il legislatore abbia previamente optato per la creazione di un unico registro su base nazionale, dotato di una piattaforma *on line*, ove le revoche possano essere registrate, in modalità riservata. I dati così inseriti potranno essere visualizzati o modificati solo da chi è in possesso del *pin*, in modo da assicurare che gli stessi possano essere conosciuti solo con il consenso della donna.

3. Le attività di ricerca e identificazione della madre

I protocolli richiamati dalle Sezioni Unite nella citata sentenza n. 1946/2017 poco o nulla prevedono in merito allo svolgimento delle attività investigative che dovrebbero condurre all'identificazione della madre che ha partorito in anonimato.

Secondo la prima delle metodiche individuate, infatti, il Tribunale per i minori che abbia ricevuto il ricorso del figlio, “(...) *alla luce della visione del fascicolo della vicenda che portò all'adozione, incarica la polizia giudiziaria di acquisire, presso l'ospedale di nascita, notizie utili alla individuazione della madre del ricorrente*²⁰”. E questo è quanto.

Il secondo protocollo riportato nella sentenza della Corte di Cassazione, invece, non menziona affatto le modalità attraverso le quali si è giunti all'identificazione della madre biologica; al contrario, esso passa direttamente a descrivere la successiva fase, nella quale il nominativo della madre viene consegnato al giudice. Pertanto, non è dato comprendere se il riferimento alle indagini da parte della polizia giudiziaria sia stato omesso, perché mutuato dal precedente protocollo, o se la seconda metodica citata dalla Cassazione nulla disponga in proposito.

¹⁹ Per le stesse ragioni, sempre in una prospettiva *de iure condendo*, si è proposto di affidare l'amministrazione del suddetto registro anche ad altri istituti, quali il Dipartimento di Giustizia minorile o la Commissione adozioni internazionali: cfr. in tal senso VELLETTI, *cit.*, 6.

²⁰ Così, testualmente, Cass. S. U. n. 1946/1917, *cit.*

Ad ogni buon conto, è di tutta evidenza come le poche righe, con le quali si prevede l'incarico alla polizia giudiziaria di acquisire le notizie utili all'individuazione della madre del ricorrente, siano tutt'altro che esaustive delle problematiche che attengono a questa delicata fase.

Preliminarmente, si chiede se la scelta di affidare al Tribunale per i minori, in quanto organo deputato a ricevere il ricorso del figlio, anche il compito di dare impulso alle indagini - mediante incarico alla polizia giudiziaria - sia l'unica possibile.

Infatti, al fine di garantire la massima riservatezza nello svolgimento delle medesime, si potrebbe immaginare che le indagini siano avviate, dirette e coordinate da un soggetto specializzato nelle ricerche in questo campo e fornito, per statuto, di tutti gli accorgimenti e gli strumenti idonei ad assicurare che la *privacy* della donna non venga in nessun caso messa a repentaglio.

In una prospettiva *de iure condendo* si potrebbe pensare al Garante per la *privacy*. Infatti, le stesse motivazioni, che inducono ad individuare nel Garante *privacy* un possibile "candidato" per la gestione e tenuta di un eventuale "registro revoche", conservano la loro validità anche rispetto alla designazione del soggetto incaricato di coordinare le ricerche dell'identità della madre. Anzi, qualora il predetto registro dovesse diventare realtà ed essere affidato al Garante, apparirebbe una logica scelta affidare allo stesso soggetto anche lo svolgimento delle indagini, posto che, una volta identificata la madre biologica, occorrerebbe verificare, *in primis*, la disponibilità della stessa a revocare l'anonimato per cui aveva optato al momento del parto.

Dunque, sempre al fine di ridurre le occasioni di dispersione delle informazioni riservate, la conservazione delle stesse presso un organo unico nazionale, come tale più circoscritto, appare una scelta consona all'esigenza di garantire la massima riservatezza della donna, individuata come prioritaria dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 278/2013.

Alle osservazioni che precedono si aggiunga, poi, che anche l'affidamento in concreto dello svolgimento delle indagini alla polizia giudiziaria potrebbe non risultare completamente soddisfacente, ove si consideri il carico di lavoro che normalmente ogni sezione si trova a dover smaltire. Anche in questo caso, sarebbe preferibile commissionare la ricerca della madre biologica a poliziotti e carabinieri "dedicati" esclusivamente a tale compito²¹, per soddisfare la duplice esigenza di specializzazione nello svolgimento dell'incarico e di miglior tutela della *privacy* della donna da identificare.

Preme infatti evidenziare come, dal momento in cui la polizia giudiziaria riceve l'incarico di individuare la genitrice, tantissimi saranno i soggetti coinvolti in tale ricerca. E' presumibile – in mancanza di ulteriori indicazioni da parte delle linee guida – che in primo luogo dovrà essere individuato l'archivio delle cartelle cliniche dell'ospedale in cui è avvenuto il parto. In caso non vi compaia il nominativo della madre biologica, può immaginarsi che venga fatta richiesta di accedere alla documentazione contenuta nel

²¹ Sempre in una prospettiva *de iure condendo*, si potrebbe ipotizzare la costituzione di una sorta di *pool*, con una specifica formazione professionale, pronto ad attivarsi su richiesta dell'incaricato delle indagini, tanto nella fase di identificazione della madre biologica quanto, soprattutto, in quella successiva in cui si debba rintracciarne la residenza o la dimora.

Cfr., in proposito, l'opinione di CONTINISIO, intervistato da ADDARIO, *Figli non riconosciuti, ecco la mappa per ritrovare i genitori naturali*, 25 ottobre 2017, in www.osservatorelibero.it.

fascicolo del brefotrofia²². Qualora neppure tale ricerca dia alcun esito, può immaginarsi che l'incaricato delle indagini si rivolga all'ufficiale di stato civile della città di competenza, chiedendo di consultare l'archivio, ove di norma si trova custodito il certificato di nascita con gli allegati, che consistono nei registri nascite e nel certificato di assistenza al parto²³. Si precisa che una copia di tale certificato di assistenza al parto veniva generalmente consegnato dall'ostetrica a quella che era l'Asl di competenza di un tempo, ovvero la cosiddetta "Cassa mutua"; pertanto, in alternativa, la richiesta potrà essere effettuata presso la predetta ex Cassa.

Ora, posto che i protocolli individuati dai Tribunali minorili e richiamati dalla Cassazione non contengono una dettagliata individuazione degli uffici da consultare per le ricerche cartacee, la ricostruzione sopra effettuata appare puramente ipotetica ed arbitraria: già tale constatazione dimostra l'insufficienza delle indicazioni fornite dalle linee guida. Infatti, a seconda della maggior o minore scrupolosità delle indagini effettuate da sezioni diverse della polizia giudiziaria, potrebbe essere omessa la consultazione di determinati uffici, con l'effetto di compromettere in concreto l'esito della ricerca. In sostanza, la previsione di una procedura *standard* appare un requisito indispensabile per garantire l'omogeneità delle ricerche su tutto il territorio nazionale e, di conseguenza, anche l'omogeneità di trattamento – nonché di rispetto del diritto – del figlio che promuove l'istanza di interpello.

Altresì indispensabile appare la previsione, all'interno di tale procedura, di ferree regole che garantiscano il rispetto della riservatezza della donna in ogni singola fase. Infatti, l'elenco degli uffici²⁴ che si rende necessario consultare, per effettuare la ricerca cartacea dei dati identificativi della madre naturale, rende solo una pallida idea del numero di persone – dai funzionari, agli archivisti, agli addetti agli sportelli, ai semplici incaricati del servizio fotocopie – che potranno venire a conoscenza del nominativo della donna. Come imporre il segreto a ciascuno di loro? Come impedire che, per mera negligenza, nel corso della consultazione della documentazione richiesta, i dati identificativi della madre biologica vengano lasciati esposti a sguardi indiscreti? Interrogativi tutt'altro che trascurabili, dal momento che la garanzia della massima riservatezza rappresenta, per la Corte Costituzionale, il primo requisito che il legislatore, nel disciplinare la procedura, dovrà rispettare.

Si consideri, altresì, che l'identificazione della madre biologica rappresenta solo il

²² Al cui interno dovrebbero trovarsi i c.d. "Registri madre" in entrata e uscita, la scheda di madre e figlio e, talvolta, anche la famosa busta contenente le generalità della donna.

²³ Nell'allegato al d.m. (Sanità) n. 349 del 16 luglio 2001 (dettante disposizioni relative al certificato di assistenza al parto) si prevede che "*in caso di donna che vuole partorire in anonimato*" sarà indicato il codice 999 con specificazione che si tratta di "donna che non vuole essere nominata" (in ogni caso però statuendo anche che sarà "*comunque assicurato un raccordo tra il certificato di assistenza al parto privo dei dati idonei ad identificare la donna che non consente di essere nominata con la cartella clinica custodita presso il luogo dove è avvenuto il parto*").

²⁴ Peraltro non esaustivo. Infatti, CONTINISIO, *cit.*, ha ipotizzato che, in caso le ricerche effettuate abbiano dato esito negativo, possa rendersi necessario rivolgersi: all'Archivio di Stato della città di competenza, che sovente conserva la documentazione di nascita, specie dei decenni compresi fra il '40 e il '60; alla Soprintendenza archivistica regionale, che fra l'altro ha poteri di vigilanza sulle cartelle cliniche degli ospedali e delle cliniche private; alle parrocchie per rinvenire l'eventuale certificato di battesimo; alle Questure e Prefetture per consultarne gli archivi, in quanto l'art. 109, ex 107, TULPS, prescriveva l'obbligo di comunicazione del ricoverato presso strutture pubbliche o private. Ancora, potrebbe rendersi necessario rinvenire la firma di consenso, necessariamente apposta dalla madre o, in alternativa, la documentazione inerente la procedura di abbandono. Quale ultima istanza, si potrebbero verificare, presso l'anagrafe del comune competente, tutte le denunce di nascita in un determinato giorno e nei due giorni successivi.

primo passo, al quale dovrà seguire l'individuazione dell'attuale residenza/domicilio/dimora della donna.

A ben vedere, rintracciare fisicamente la genitrice appare, sotto il profilo squisitamente investigativo, accertamento ancor più complesso.

Infatti la ricerca delle generalità della madre biologica, per quanto lunga e laboriosa, richiede di seguire una traccia documentale; mentre individuarne la residenza (e/o il domicilio e/o la dimora) implica la ricostruzione degli spostamenti della donna in un lasso di tempo – quello compreso tra la nascita del figlio e il ricorso da costui presentato in Tribunale – che può essere anche di molti anni.

Occorre altresì considerare che, statisticamente, a ricorrere al parto anonimo sono prevalentemente donne straniere, talora prive del permesso di soggiorno, le quali potrebbero non aver avuto una residenza ufficiale nel comune in cui hanno partorito e comunque difficilmente, a distanza di anni, si saranno fermate lì. Non infrequente è l'ipotesi che, nel frattempo, possano essere ritornate nel loro paese di origine.

Ma quand'anche la madre fosse italiana, non è improbabile che la stessa, dopo aver vissuto un evento così drammatico come la nascita di un figlio al quale abbia dovuto rinunciare, si sia “rifatta una vita” altrove, senza lasciare tracce del suo trasferimento.

Tali difficoltà non sembrano essere state adeguatamente contemplate nei protocolli seguiti dalle Sezioni Unite della Cassazione nella pronuncia *de qua*.

Nel primo, infatti, si legge che “*ove la madre risulti in vita, [il Tribunale] incarica il servizio sociale del luogo di residenza di questa (per via consolare, in caso di residenza all'estero) di recapitare ...*”. In sostanza, sembra darsi per scontato che, una volta scoperte le generalità della donna, sia possibile rinvenirne automaticamente la residenza, addirittura anche all'estero. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, sia consentito ritenere tale deduzione alquanto semplicistica.

Lo stesso dicasi con riferimento al contenuto del secondo metodo, che sul punto prevede: “*Tramite l'Ufficio dell'anagrafe, il giudice verifica la permanenza in vita della madre e individua il luogo di residenza*”.

Tale *modus operandi* risulta, indubbiamente, poco realistico. È facile immaginare, infatti, che il magistrato incaricherà concretamente qualche addetto della cancelleria, con tutti gli inconvenienti - cui sopra si è fatto cenno - relativi alla maggior difficoltà a garantire la riservatezza della donna e a rintracciarla effettivamente.

Sempre secondo tale metodica, poi, il giudice, dopo aver provveduto personalmente a individuare la donna, dovrà anche informarsi circa le caratteristiche del suo luogo di residenza – condominio, villetta a schiera, casa isolata? – al fine, si presume, di valutare il modo migliore per contattarla rispettandone la riservatezza. Ancora, lo stesso magistrato dovrà pure farsi carico dell'incombente di verificare le condizioni personali, sociali e cognitive della donna.

Si può legittimamente dubitare che un giudice abbia il tempo di assumere tutte queste informazioni e di effettuare tutte le valutazioni richieste. Senza contare che lo stesso prenderebbe in carico, sostanzialmente da solo, la piena responsabilità del buon esito della ricerca della donna e del successivo, eventuale interpellato. Infatti il magistrato adito dovrebbe anche individuare, discrezionalmente, il soggetto ritenuto più idoneo, tra responsabile del servizio sociale e comandante della stazione dei carabinieri, a verificare la possibilità di un colloquio con la madre in termini di assoluto riserbo.

Si ritiene pertanto di poter estendere anche al secondo metodo le critiche riportate con riferimento al primo, sia in relazione alla mancata previsione di personale “dedicato” allo svolgimento delle singole operazioni, sia in relazione all'assenza di ferree regole che garantiscano il rispetto della riservatezza della donna in ciascuna fase della procedura,

prevedendo anche delle sanzioni per i trasgressori che lascino trapelare informazioni riservate.

Infine, sempre in tema di svolgimento delle indagini, si osserva che nessuno dei protocolli individuati prevede un limite temporale alle stesse.

Tuttavia, appare ragionevole ipotizzare che il procedimento non possa rimanere aperto *sine die* e che, ad un certo punto, il magistrato, in caso di esito infruttuoso delle ricerche, si veda costretto a dichiarare l'irreperibilità della madre.

Ancora una volta, al fine precipuo di evitare prassi difformi tra i diversi Tribunali, si auspica che, nel futuro intervento legislativo, sia stabilito un termine per lo svolgimento delle ricerche (eventualmente con possibilità di proroga), allo spirare del quale la madre, qualora nel frattempo non sia stata rintracciata, verrà d'ufficio dichiarata irreperibile²⁵.

4. L'irreperibilità della madre

Cosa succede se, in fase di ricerca, da un certo punto in poi la donna risulti irreperibile o senza fissa dimora? O, ancora, si accerti che si trova in altro Paese ma senza conoscere l'esatto luogo di residenza? Dovrà ricorrersi alle vie consolari? O se invece si ipotizzi che abbia lasciato l'Italia ma non si sappia dove si sia recata?

Duole purtroppo rilevare che neppure l'ipotesi di irreperibilità viene presa in considerazione dalle linee guida dei Tribunali minorili.

Si chiede, pertanto, quale sarà la sorte del ricorso del figlio qualora la madre biologica, benché identificata, risulti irreperibile.

Si rammenta infatti che la Corte Costituzionale, nella celebre pronuncia n. 278/2013, ha tratteggiato un procedimento il quale prevede espressamente *“la possibilità per il giudice di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione”*²⁶.

Dunque il cosiddetto “interpello” costituisce il fulcro di tale procedimento. Ma se questo non può aver luogo, la madre non avrà la possibilità di revocare la propria originaria dichiarazione, che rimane l'unica volontà espressa dalla donna. Ciò dovrebbe portare a rigettare il ricorso del figlio, impedendogli di accedere alle informazioni sulle proprie origini? O, al contrario, può ritenersi che, in mancanza di un esplicito, rinnovato diniego della madre, debba prevalere il diritto dell'istante? E, in tal caso, con quali conseguenze sul diritto alla riservatezza della donna, che potrebbe essere viva e tuttora interessata a mantenere il più assoluto riserbo sul figlio nato da parto anonimo?

²⁵ Un altro nodo che il legislatore dovrà sciogliere riguarda le modalità di finanziamento delle indagini, necessarie a identificare e rintracciare la madre naturale. Si è infatti rilevato come possano rendersi necessari adempimenti complessi, soprattutto quando la donna risulti essersi recata all'estero ma non si abbiano notizie certe circa la sua residenza. In tema di spese, il testo unificato in esame nulla prevede, se non che la campagna di informazione per dare piena conoscibilità alle disposizioni contenute nel provvedimento legislativo debba svolgersi *“nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”*. In mancanza di qualunque indicazione in proposito, dunque, è lecito chiedersi sino a che punto sia possibile spingersi nel tentativo di ricercare la donna. In particolare, si chiede se alle ricerche possa essere chiamato a contribuire, sotto il profilo economico, anche lo stesso ricorrente. Sul punto, potrebbe ipotizzarsi un meccanismo di finanziamento che ricalchi quello già previsto in tema di prestazioni sanitarie, ove l'utente partecipa al costo della prestazione ricevuta proporzionalmente al reddito. Sotto una certa soglia reddituale la prestazione sarà erogata senza costi a carico dell'utente.

²⁶ Così, testualmente, Corte Cost. n. 278/2013, *cit.*

Si rappresenta che la decisione di accogliere comunque la richiesta del figlio potrebbe avere effetti di una gravità inimmaginabile sull'esistenza della madre biologica. Più che mai su tale questione, appare improcrastinabile un intervento da parte del legislatore, volto a evitare la diffusione di prassi giurisprudenziali non uniformi, con conseguenze la cui portata risulta difficilmente valutabile a priori.

Ciò, ancor più ove si consideri che c'è chi si è spinto ad equiparare i casi di incapacità dichiarata e irreperibilità a quello di morte accertata o presunta della madre, sostenendo che al ricorrere di tutte queste ipotesi non vi debbano essere ostacoli all'accoglimento della domanda del figlio, perché il suo interesse non è più controbilanciato dall'esistenza in vita, sciente e cosciente, della controinteressata²⁷.

Sul punto, peraltro, anche il Ddl n. 1765, attualmente in discussione al senato²⁸, autorizza l'accesso a tutte le informazioni, non solo a quelle di carattere sanitario, così equiparando le ipotesi di decesso e di irreperibilità dei genitori al consenso a seguito di interpello o alla revoca dell'anonimato.

Si ritiene, invece, fortemente auspicabile che in caso di irreperibilità possa trovare applicazione la previsione contenuta nel progetto di legge n. 1978 all'art. 1, lett. c) che, nell'introdurre il comma 7-ter all'art. 28 L. 184/83, contempla, in mancanza di revoca dell'anonimato, l'autorizzazione all'“accesso alle [sole] informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili”.

5. Il decesso della madre

Con riferimento all'ipotesi del decesso della madre, come noto, le Sezioni Unite hanno ritenuto che “...il diritto dell'adottato, nato da donna che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ad accedere alle informazioni concernenti la propria origine e l'identità della madre biologica, sussiste e può essere concretamente esercitato anche se la stessa sia morta e non sia possibile procedere alla verifica della perdurante attualità della scelta di conservare il segreto, non rilevando in senso ostativo il mancato decorso del termine di cento anni dalla formazione del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica, di cui all'art. 93 del codice in materia di protezione dei dati personali, salvo il trattamento lecito e non lesivo dei diritti dei terzi dei dati personali conosciuti²⁹”.

²⁷ Così si è espresso SCEUSA, *Sul diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini*, in *Avvocati di famiglia*, 2, 2015, 30.

²⁸ Cfr. nota n. 2.

²⁹ In ciò richiamando due precedenti giurisprudenziali della prima sezione: Cass., 21 luglio 2016, n. 15024, in *Foro it.*, I, 2016, 3114, con nota redazionale di CASABURI; in *Nuova giur. civ. comm.*, 11, 2016, 1484, con nota di STANZIONE, *Il diritto del figlio di conoscere le proprie origini nel dialogo tra le Corti*; in *Corr. giur.*, 1, 2017, 24, con nota di CARBONE, *Con la morte della madre al figlio non è più opponibile l'anonimato: i giudici di merito e la Cassazione a confronto*, che propone anche valutazioni di diritto comparato. Cass., 9 novembre 2016, n. 22838, in *Foro it.*, I, 2016, 3784, con nota redazionale di CASABURI; in *Guida dir.*, 2017, 6, con nota di FINOCCHIARO, *La Cassazione “fa sue” le prerogative del legislatore*; in *Fam. e Dir.*, 1, 2017, 15, con nota di ANDREOLA, *Accesso alle informazioni sulla nascita e morte della madre anonima*. Ed ancora, in *Nuova Giur. Civ.*, 3, 2017, 319, con nota di STANZIONE, *“Scelta della madre per l'anonimato e diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini?”*; in *Rass. Dir. Civ.*, 2, 2017, 673, con nota di TESCIONE, *L'anonimato materno: un diritto al banco di prova*.

Si deve comunque dare conto che, mentre la giurisprudenza di legittimità era unanime, tra le corti di merito si è registrato un contrasto. Alcuni Tribunali, infatti, hanno ritenuto che solo l'interpello della madre fosse idoneo a rimuovere l'originaria dichiarazione della medesima per l'anonimato e che, pertanto, in caso di suo decesso non si potesse procedere all'interpello e l'istanza del figlio non potesse essere accolta (cfr. in tal

Il riferimento al trattamento lecito, da parte del figlio, delle informazioni relative alle proprie origini appare, senza dubbio, poco convincente, soprattutto laddove si consideri che il diritto alla riservatezza della donna sembra minato alla base dalla definitiva eclissi del principio - non intaccato ed anzi ribadito dalla Corte Costituzionale - secondo cui non è mai consentito l'accesso ai dati identificativi della madre, che abbia dichiarato di non voler essere nominata, senza il consenso della medesima. Detto principio infatti - posto a fondamento della disciplina del parto anonimo - ha ceduto il passo ad uno di segno opposto, cioè quello secondo cui, alla morte della donna, l'accesso ai dati è consentito a prescindere dal suo consenso o, addirittura contro la sua espressa volontà in senso contrario. Così pronunciandosi, inoltre, la Cassazione, sembra aver «*riscritto*» l'art. 93, comma 2, Codice Privacy, rendendo accessibili a chi vi abbia interesse (in primis, al figlio, ma non solo) i dati personali che rendano identificabile la donna che, all'atto del parto, abbia dichiarato di non voler essere nominata, non già - come testualmente previsto dal legislatore nazionale - «decorsi cento anni dalla formazione del documento», bensì alla sua morte. In altri termini: la Suprema Corte si è richiamata al principio, affermato dalla Corte costituzionale, di «reversibilità del segreto» non tanto per colmare una lacuna normativa [invero, il già ricordato art. 93, comma 2, codice privacy pone espressamente la regola, secondo cui - in assenza di «revoca», da parte della donna, dell'opzione per l'anonimato - i «dati personali che [la] rendono identificabile (...) possono essere rilasciati (...) decorsi cento anni dalla formazione del documento»], quanto per disapplicare una regola legale³⁰.

Ed ancora, l'inciso delle Sezioni Unite «*salvo il trattamento lecito e non lesivo dei diritti dei terzi dei dati personali conosciuti?*» sembra mal conciliarsi anche con il nuovo art. 2 terdecies Codice Privacy, il quale sancisce la protezione del diritto alla riservatezza della persona deceduta a tutela della medesima o per ragioni familiari meritevoli di protezione³¹.

Infatti, nel caso della madre che abbia scelto di partorire in anonimato, sembra intuitivo che possano esservi anche ragioni ulteriori rispetto a quelle che in origine l'avevano indotta a tale determinazione: come già innanzi accennato, vi è un concreto interesse che la scelta un tempo compiuta non venga resa nota alla famiglia della donna, né, più in generale, alla cerchia di persone che fanno parte del contesto sociale in cui ha vissuto. Vi è un'esigenza di proteggere le persone care, soprattutto eventuali figli minori, dalle conseguenze che una simile rivelazione provocherebbe nelle loro vite.

Appare pertanto preferibile la posizione di quella parte della giurisprudenza di merito che equipara il decesso della donna al suo diniego di revocare l'anonimato; fatto

senso App. Torino, sez. min., 5 novembre 2014, in www.biodiritto.org).

Al contrario, altri Tribunali hanno ritenuto che «*in caso di morte della madre biologica viene meno il potenziale conflitto tra i due diritti assoluti della personalità, appartenenti a soggetti diversi, quello dell'anonimato della madre e quello del figlio a conoscere le proprie origini ai fini della tutela dei suoi diritti fondamentali, cadendo così la necessità di ricorrere al principio della comparazione degli interessi in conflitto, per lasciare che possa avere piena espansione l'unico diritto fondamentale persistente. Con la sua morte, infatti, si estingue anche il diritto all'oblio, alla riservatezza, in ultima analisi alla salute psicofisica di cui è titolare la genitrice biologica, diritto personalissimo, nient'affatto patrimoniale, indisponibile, intrasmissibile, privo perciò, a causa della strettissima inerenza rispetto al soggetto che ne è titolare, di ogni possibilità di essere trasmesso ad altri soggetti di qualsiasi capacità rappresentativa esterna*» (cfr. in tal senso Trib. Min. Trieste, 8 maggio 2015, in www.biodiritto.org).

³⁰ Così testualmente GRANELLI, *Il c.d. "parto anonimo" ed il diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini: un caso emblematico di "dialogo" fra Corti*, in *Persona e Mercato*, I, 2017, 48.

³¹ Si dà atto che con Dlgs. 10 agosto 2018, n. 101 (in G.U. 4 settembre 2018 n.205) il Codice Privacy è stato adeguato al regolamento (UE) 2016/679. L'art. 2 terdecies sostituisce l'abrogato art. 9, disciplinando i diritti riguardanti le persone decedute.

salvo, ovviamente, il diritto del figlio di accedere alle sole informazioni di carattere sanitario³².

Al più, si potrebbe ulteriormente ipotizzare una verifica, ad opera dell’Autorità competente, sull’esistenza di dichiarazioni scritte rilasciate dalla madre prima della morte. Si pensi, ad esempio, ad un testamento nel quale fosse indicata la volontà di permettere al figlio, non riconosciuto alla nascita, di avere accesso alle notizie relative alla sua persona. Per le ragioni testé prospettate, si confida nell’eliminazione dal testo definitivo della disposizione, contenuta nel comma 1 lett. b) dell’esaminando Ddl., secondo cui la richiesta di accesso all’identità della partoriente è sempre consentita nel caso in cui la donna sia deceduta. Infatti, - seppur la scelta legislativa si ponga in linea con l’unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità, ribadito anche di recente³³ - tuttavia appare oltremodo lesiva del diritto della donna e dei suoi congiunti alla riservatezza, diritto che ovviamente la defunta non è più in grado di tutelare. È come se con la morte la volontà della donna non valesse più e, conseguentemente, la sua identità potesse essere rivelata – e dunque violata – senza problemi. Insomma è “*come se nulla contasse l’identità che si era costruita nel tempo, nelle relazioni con le persone che le sopravvivono, alle quali non potrà più dare delle spiegazioni, dire di sé e del proprio punto di vista*”³⁴.

6. L’incapacità della madre

Nulla è previsto, tanto nelle linee guida quanto nel disegno di legge, per il caso in cui la madre biologica, una volta rintracciata, risulti legalmente incapace di prestare il proprio consenso, in quanto destinataria di una misura di protezione. Sul punto, preme da subito evidenziare che il consenso a revocare l’anonimato pare rientrare tra gli atti personalissimi. Secondo la dottrina questi ultimi “*costituiscono quella categoria di atti che rappresentano l’esplicazione delle libertà individuali più intime ed insopprimibili della persona, nelle quali la stessa si realizza manifestando le proprie convinzioni ed il proprio modo di essere individuale*”³⁵.

³² Di opinione contraria sono BIANCA, *Audizione*, tratta da *Resoconto Stenografico su Indagine conoscitiva in merito all’esame delle proposte di legge C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C 2321 Brambilla e C 2351 Santerini, recanti disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità*, seduta di mercoledì 17 settembre 2014, 5, in www.documenti.camera.it, secondo cui “*è chiaro che se la madre è deceduta questo limite dell’anonimato debba recedere*” e MORACE PINELLI, *ivi*, 7, al quale “*sembra giusto che l’anonimato cada...quando muore la madre perché viene meno l’interesse*”.

³³ Precisamente nell’ordinanza n. 3004 del 7 febbraio 2018, in www.dirittifondamentali.it, ove la Suprema Corte - in accoglimento del ricorso, del figlio di padre ignoto e madre anonima, avverso la pronuncia della Corte d’Appello di Torino - afferma che: “*nel caso di cd. parto anonimo, sussiste il diritto del figlio, dopo la morte della madre, di conoscere le proprie origini biologiche mediante accesso alle informazioni relative all’identità personale della stessa, non potendosi considerare operativo, oltre il limite della vita della madre che ha partorito in anonimo, il termine, previsto dall’art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 196 del 2003, di cento anni dalla formazione del documento per il rilascio della copia integrale del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica, comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata. Una diversa soluzione determinerebbe la cristallizzazione di tale scelta anche dopo la sua morte e la definitiva perdita del diritto fondamentale del figlio, in evidente contrasto con la necessaria reversibilità del segreto (Corte cost. n. 278 del 2013), nonché l’affievolimento, se non la scomparsa, di quelle ragioni di protezione che l’ordinamento ha ritenuto meritevoli di tutela per tutto il corso della vita della madre, proprio in ragione della revocabilità di tale scelta (Cass. n. 15024 e 22838 del 2016)*”.

³⁴ SARACENO, *Se lo stato rompe il patto di segretezza con le madri*, in *la Repubblica*, 2 dicembre 2014, 31.

³⁵ MASONI – FAROLFI, *Amministrazione di sostegno: consenso alle cure, atti personalissimi, fra incertezze e novità in tema di scelte di “fine vita”*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 5, 2010, 438. Si veda altresì C. PERLINGERI,

Data la natura di atti “*strettamente inerenti alla persona dell'autore*”, essi comportano, necessariamente, “*una determinazione ed una scelta insurrogabili*”³⁶.

Da ciò discende l'ulteriore profilo dell'impossibilità per tali atti di essere compiuti dal rappresentante, dal momento che in essi si realizza la coincidenza del soggetto dell'atto con il soggetto del rapporto che si pone in essere³⁷. I medesimi, dunque, “*o sono posti in essere dal titolare della situazione giuridica e perciò da chi sarà soggetto del relativo rapporto, o non possono venire compiuti: nessuno può essere sostituito da altri nella decisione di passare a nozze e nella scelta del coniuge, nella separazione personale, nell'adozione, nel riconoscimento di figlio naturale e via dicendo*”³⁸.

In sostanza, il soggetto legalmente incapace, benché sia soggetto di diritto e titolare di tutte le situazioni giuridiche soggettive, non può compiere atti personalissimi (proprio perché incapace) ma non può neanche delegare ad altri il compimento (perché personalissimi³⁹).

Nei termini innanzi descritti, parte della dottrina ritiene che “*la tradizionale impostazione dei c.d. diritti personalissimi, nella misura in cui può condurre ad una situazione di stallo, appare più fonte di discriminazione che di reale protezione*”⁴⁰: infatti, non ha alcun valore riconoscere astrattamente un diritto senza altresì concedere la possibilità di esercitarlo immediatamente⁴¹.

Muovendo da tale considerazione, si è proposto il superamento della scissione tra

Amministrazione di sostegno e neuroscienze, in *Riv. Dir. Civ.*, 2, 2015, 341, che intende gli atti personalissimi “*come l'insieme degli atti di autodeterminazione di natura esistenziale*”. Sempre sugli atti personalissimi, con riferimento ai delicati problemi dei trattamenti sanitari, si vedano RUSCELLO, *Amministrazione di sostegno e consenso ai trattamenti terapeutici*, in *Fam. e dir.*, 2005, 87 ss.; LANDINI, *Amministrazione di sostegno e autodeterminazione terapeutica*, in *Fam. pers. succ.*, 2008, 910 ss.; SCALERA, *L'amministrazione di sostegno e il consenso ai trattamenti medico-chirurgici*, in *Fam. e dir.*, 2011, 745 ss.; GORGONI, *Amministrazione di sostegno e trattamenti sanitari*, in *Europa dir. priv.*, 2012, 547 ss.

³⁶ Così FALZEA, *Capacità, teoria generale*, in *Enc. dir.*, VI, Milano, 1960, 28.

³⁷ Confronta, pressoché pedissequamente, M. G. STANZIONE, *Gli atti di natura personale dell'interdetto*, in www.comparazionedirittocivile.it, 4.

³⁸ FALZEA, *cit.*, 28. Si veda altresì GALGANO, *Diritto privato*, Padova, 2006, 883 nella parte in cui precisa che l'atto personalissimo è quello “*che non può essere compiuto mediante un rappresentante, volontario o legale*”.

³⁹ In relazione alla natura di tali atti, MOROZZO DELLA ROCCA, *Disabilità e capacità di volere nelle procedure di acquisto della cittadinanza*, in *Fam. e Dir.*, 11, 2014, 1062, rileva che “*la necessità che un atto giuridico venga considerato personalissimo si pone solo per quegli atti che non producono effetti oggettivamente valutabili come positivi o negativi da un terzo. In tali casi, infatti, la mancanza della capacità di compiere l'atto da parte del soggetto interessato esclude in radice che l'atto stesso possa svolgere la sua funzione e non avrebbe dunque alcun senso consentire ad altri – con o senza autorizzazione giudiziale - di compierlo. In tali casi si potrebbe forse osservare che non v'è alcun obiettivo pregiudizio che colpisca l'incapace a causa della mancata realizzazione degli interessi astrattamente serviti dall'atto reso inattuabile e dunque non v'è nemmeno un effetto discriminatorio da rimproverare alla norma di qualificazione dell'atto come personalissimo. Quando invece l'atto, pur coinvolgendo intimamente la sfera dei sentimenti della persona che ne è direttamente interessata, realizza un piano di interessi oggettivamente percepibile e dunque valutabile da terzi, può nuovamente trovare spazio l'istituto della rappresentanza degli interessi. Insomma: la personalità dell'atto, con la conseguente regola dell'insostituibilità della persona, presuppone a mio avviso la mancanza di interessi oggettivamente (o, se si preferisce, razionalmente) valutabili*”.

⁴⁰ DE MARZO, *Incapaci e atti personalissimi, tra criteri di valutazione e problemi processuali*, nota a C. Cost., 25 novembre 2011, n. 322, in *Foro it.*, I, 2012, 16. P. STANZIONE, *Costituzione, diritto civile e soggetti deboli*, in *Fam. e dir.*, 2009, 305 ss.

⁴¹ Cfr., pressoché testualmente, P. STANZIONE, *voce Capacità (dir. priv.)*, in *Enc. giur. Treccani*, V, Roma, 1988, 23. Anche C. PERLINGIERI, *cit.*, 342, ritiene che: “*Se l'esclusione dell'esercizio dei diritti fondamentali da parte dei soggetti incapaci di agire equivale alla sostanziale rimozione della titolarità delle riferite situazioni giuridiche soggettive, la prospettata inammissibilità relativa al compimento di concrete manifestazioni di tali diritti ne configura una reale obliterazione*”.

titolarità ed esercizio delle situazioni esistenziali: ciò “*potrebbe legittimare il riconoscimento di meccanismi di sostituzione per il compimento di atti personalissimi necessari e indispensabili per la realizzazione della persona umana*⁴²”. Dunque, secondo tale orientamento, si potrebbe ipotizzare “*il passaggio dalla «negazione» alla «graduale» ammissibilità della sostituibilità negli atti personalissimi*⁴³ in virtù di specifici meccanismi collegati necessariamente a provvedimenti autorizzatori motivati⁴⁴” purché vi sia in capo al soggetto “*sufficiente discernimento*”, tale “*da determinare quanto meno l'impulso all'esercizio di altri in suo nome*⁴⁵”. Il criterio da seguire, pertanto, appare quello della capacità di discernimento⁴⁶, “*ossia la capacità di compiere una scelta esistenziale con la consapevolezza dell'uomo situato in una trama di relazioni tra soggetti intesi come centri di imputazione di interessi*⁴⁷”.

Pertanto, il giudice tutelare - quale organo competente a disporre le misure di protezione - dovrà valutare, caso per caso, l'effettiva sussistenza della capacità di discernimento in capo al soggetto interessato.

Invero, convenendosi con il fatto che il *discrimen* tra la possibilità di compiere, o meno, l'atto personalissimo sia individuabile nella capacità di discernimento del soggetto, si potrebbe allora ipotizzare che l'interessato, anziché farsi sostituire dall'amministratore di sostegno, lo compia direttamente - eventualmente con l'ausilio di quest'ultimo⁴⁸ - previa

⁴² Così testualmente C. PERLINGIERI, *cit.*, 342, la quale alla nota 36 richiama: P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Camerino-Napoli 1972, 139 ss.; P. STANZIONE, *Capacità e minorità di età nella problematica della persona umana*, Camerino-Napoli 1975, p. 249 ss.; RUSCELLO, *Potestà genitoriale e capacità dei figli minori: dalla soggezione all'autonomia*, in *Vita not.*, 2000, 64 ss.; ID., *Garanzie fondamentali della persona e ascolto del minore*, in *Famiglia*, 2002, 933 ss.; C. PERLINGIERI, *sub art. 2*, in G. PERLINGIERI (a cura di), *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, Libro I, *Delle persone e della famiglia*, Napoli 2010, 262 ss.

⁴³ Diversamente, la giurisprudenza è univoca nell'affermare il principio dell'inammissibilità della rappresentanza degli atti in questione. Si segnala in proposito Cass. civ., 21 luglio 2000, n. 9582, in *Giust. Civ.*, 2001, I, 250 ove si afferma che “*la rappresentanza dell'interdetto per infermità di mente da parte del tutore (...) non comprende i c.d. atti personalissimi, che coinvolgono interessi strettamente legati alla persona dell'interessato al quale solamente può essere rimessa la scelta in ordine alle determinazioni da adottare*”.

⁴⁴ Così C. PERLINGIERI, *Amministrazione di sostegno e neuroscienze*, *cit.*, 342.

⁴⁵ AUTORINO STANZIONE, *Infermità mentale e tutela del disabile negli ordinamenti francese e spagnolo*, Napoli, 1990, 169.

⁴⁶ In tal senso si vedano: M. G. STANZIONE, *cit.*, 4; GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2017, 135; P. PERLINGIERI, *Gli istituti di protezione e di promozione dell'“infermo di mente”. A proposito dell'andicappato psichico permanente*, in *Rass. Dir. Civ.*, 1985, 58.

⁴⁷ Testualmente M. G. STANZIONE, *cit.*, 4.

⁴⁸ Ciò ancor più ove si consideri che, in base alla vigente normativa, “*il beneficiario resta tendenzialmente capace, salvo per quegli atti per cui il giudice ritenga che egli debba essere rappresentato o assistito dall'amministratore di sostegno. L'ispirazione fondamentale della riforma sull'amministrazione si lega alla constatazione della insufficienza della dicotomia capaci/incapaci*”: così CATERINA, *I fondamenti psicologici del diritto*, *cit.*, 50; ID., *Paternalismo e antipaternalismo nel diritto privato*, *cit.*, 782. Infatti, pur non mancando persone effettivamente prive di capacità di autogoverno, “*la realtà della grande maggioranza dei cittadini con problemi organizzativo-colloquiali è ben lontana da quell'estremo, collocandosi piuttosto in una fascia intermedia*”, composta da “*persone che non stanno tanto male da non poter minimamente provvedere ai propri interessi, e che non stanno, però, abbastanza bene da poter fare a meno rispetto a questa o a quell'operazione [...] dell'aiuto di qualcuno*”: così CENDON, *La follia si addice ai convegni... e la nuova amministrazione di sostegno*, in *Minorigiustizia*, 87, 1999, 100. Quindi, secondo CATERINA, *I fondamenti psicologici del diritto*, *cit.*, 50, “*l'idea fondamentale è che non è esaustiva la dicotomia capaci/incapaci: c'è una zona grigia in cui il diritto, invece che fotografare in modo stilizzato una situazione di incapacità buona per tutti, deve individuare quali sono le specifiche difficoltà di ogni singolo soggetto e ritagliargli un abito fatto su misura*”.

Da tali considerazioni discende la preferenza che la giurisprudenza ha accordato, nella prassi applicativa,

autorizzazione del giudice, subordinata alla verifica dell'effettiva e specifica idoneità al compimento.

Nel condurre tale accertamento, il giudice potrà fare ricorso ad indagini peritali non soltanto psichiatriche ma anche cognitive, per le quali le neuroscienze offrono strumenti utili per rilevare la volontà del soggetto cosciente al fine di garantirne l'esplicazione, soprattutto con riferimento ai diritti personalissimi⁴⁹.

Ne discende che, solo qualora la donna risulti in possesso del discernimento necessario ad esprimere il proprio consenso, il figlio potrà soddisfare il proprio diritto a conoscerla. Non si concorda, pertanto, con l'opinione di chi, ritenendo equiparabili i casi di irreperibilità, morte ed incapacità dichiarata della madre, sostiene che al ricorrere di tutte queste ipotesi non debbano esservi ostacoli di sorta all'accoglimento della domanda del figlio, in quanto il di lui interesse non sarebbe più controbilanciato dall'esistenza in vita, sciente e cosciente, della donna⁵⁰.

7. Le modalità di convocazione della donna

Proseguendo nella disamina dei protocolli seguiti dai Tribunali per i minorenni, ulteriori perplessità si manifestano in merito alle modalità di convocazione della donna.

Il primo metodo prevede che il Tribunale “*ove la madre risulti in vita, incarica il servizio sociale del luogo di residenza di questa (...) di recapitare, esclusivamente a mani proprie dell'interessata, una lettera di convocazione per comunicazioni orali, indicando diverse date possibili nella quali le comunicazioni verranno effettuate, presso la sede del servizio o, ove preferito, al domicilio di quest'ultima*”.

Non convince appieno la scelta di incaricare, genericamente, il servizio sociale, poiché trattasi di una indicazione molto vaga⁵¹: chi nello specifico, all'interno dei servizi sociali di un determinato Comune, si assumerà tale delicato compito? Un qualunque assistente sociale, magari contattato per telefono da un cancelliere?

Più di una volta, nel corso della presente trattazione, si è espressa la preferenza per soluzioni che prevedano il ricorso a soggetti “dedicati”, a garanzia della massima tutela della riservatezza della donna che si sta per contattare. Infatti quando l'incarico possa essere genericamente affidato a un numero potenzialmente indeterminato di soggetti, si correrà un maggior rischio di dispersione dell'informazione riservata. Non si comprende, dunque, come possa esser garantita la riservatezza nella “*lunga catena comunicativa dal*

all'amministrazione di sostegno, relegando l'interdizione a paradigma del tutto residuale, cui ricorrere soltanto in casi estremi. Rispetto a interdizione e inabilitazione, infatti – pur riformate per armonizzarle con i principi sopra richiamati – l'istituto dell'amministrazione di sostegno si rivela strumento più duttile e, pertanto, più idoneo a conciliare l'esigenza “*di imporre il minor sacrificio dell'autonomia del disabile con la contestuale valorizzazione delle capacità*” del medesimo, sì da ridurre al minimo il “*sacrificio della sua autonomia individuale*”: così C. PERLINGIERI, *op. loc. ult. cit.*, 337.

⁴⁹ Infatti, “*rispetto ai tradizionali criteri di accertamento forniti dalla psichiatria, le neuroscienze tentano di migliorare la comprensione delle radici del comportamento umano mediante l'individuazione della relazione corrente tra una determinata attività cerebrale e una specifica manifestazione clinica*”: così C. PERLINGIERI, *op. loc. ult. cit.*, 330. “*Con specifico riferimento al settore del diritto civile, le neuroscienze possono contribuire alla verifica dell'idoneità del soggetto al compimento di atti, patrimoniali e non patrimoniali; all'accertamento e alla quantificazione del danno biologico; al controllo dell'uso delle biotecnologie rivolte all'inibizione ovvero al potenziamento di specifiche facoltà cerebrali e, dunque, delle capacità cognitive della persona*”: EAD., *op. loc. ult. cit.*, 333.

⁵⁰ Cfr. nota n. 27.

⁵¹ Tuttavia, anche nel Ddl n. 1978 si fa generico riferimento al personale dei servizi sociali, di cui il Tribunale per i minorenni deve preferibilmente avvalersi per contattare la madre.

*Tribunale fino all'assistente sociale*⁵².

Si rappresenta inoltre l'importanza della formazione professionale *ad hoc* dell'incaricato di consegnare la lettera. Costui infatti, secondo il protocollo in esame, qualora interrogato dalla madre biologica, in sede di notificazione, sui motivi della convocazione, dovrà rispondere “*non ne sono a conoscenza*”, “*osservando in ogni caso il più stretto segreto d'ufficio*”. Ebbene, si ritiene che il rispetto di una condotta così rigorosa, che non lasci trapelare nulla, neanche inavvertitamente, possa ottenersi solamente mediante un apposito addestramento. Tanto più che, come previsto nel prosieguo del protocollo, la lettera dovrà essere consegnata “*esclusivamente a mani proprie dell'interessata*”. Come agirà in concreto il soggetto notificante, qualora trovi nella residenza un familiare, magari un figlio minore della donna? Come giustificare la propria richiesta di consegnare esclusivamente a mani della madre la lettera di convocazione, conservando l'assoluto riserbo sul contenuto della stessa? D'altronde non può neanche ipotizzarsi che il soggetto notificante ignori a sua volta tale contenuto, dal momento che al medesimo è affidato l'ulteriore – nonché ancora più arduo, si ritiene – compito di informare il giudice “*delle condizioni psico-fisiche della persona, in modo da consentire le cautele imposte dalla fattispecie*”.

Francamente appare poco credibile che, nel corso di tale fugace contatto – ove oltretutto non può sostanzialmente dire né lasciare trapelare nulla – l'incaricato della notifica sia in grado di fornire informazioni attendibili sulle condizioni psico-fisiche della persona. In tutta onestà, deve convenirsi che il soggetto notificante non potrà far altro che riportare delle impressioni sull'apparente situazione della donna, non essendo autorizzato, per rispetto dell'assoluto riserbo che gli è imposto, a farle domande di natura personale, che possano lasciare in qualche modo intuire il contenuto della comunicazione. Insomma, se scopo della verifica delle *condizioni psico-fisiche della persona* era, nell'intenzione dei Tribunali che hanno elaborato il protocollo in esame, quello di *consentire le cautele imposte dalla fattispecie*, pare che tale scopo sia destinato a essere frustrato, per la scarsità di strumenti d'indagine a disposizione del soggetto notificante. Di conseguenza, risulterà vanificato anche l'intento di apprestare una sorta di tutela nei confronti della donna. Infatti, non sarà possibile stabilire se, in concreto, quest'ultima sia in grado di rivelarsi al figlio senza riportare uno *shock* troppo intenso né, ancor prima, se la semplice notizia che il medesimo la stia cercando possa turbarla così profondamente da indurla a un gesto disperato.

Il fatto stesso che l'incaricato della notifica non possa rivelare il contenuto della comunicazione, esclude che possa essere preventivamente valutata la reazione della donna e la sua eventuale capacità di accettare serenamente la richiesta del figlio biologico. Parimenti, destano non poche perplessità anche le modalità di convocazione della donna contemplate nel secondo protocollo.

In esso, infatti, si legge che: “*Ove la madre sia individuata, il giudice, avuta nozione delle caratteristiche del suo luogo di residenza, considerando le caratteristiche personali, sociali, cognitive della donna, prende contatto con il soggetto ritenuto più idoneo nel caso concreto (responsabile del servizio sociale o comandante della stazione dei carabinieri), senza comunicare il motivo del contatto e chiedendo solo di verificare la possibilità di un colloquio con la madre in termini di assoluto riserbo.*”

Si immagini il disappunto della stessa nell'essere avvicinata dal responsabile dei servizi sociali o dal comandante dei carabinieri, i quali le chiedano un colloquio senza saper fornire alcuna informazione in merito al contenuto dello stesso.

⁵² SARACENO, *cit.*, 31.

Infatti, essere avvicinata dalle forze dell'ordine o dai servizi sociali senza spiegazioni determina già di per sé il venir meno di una necessaria riservatezza.

Ad ogni buon conto, sempre in base al protocollo *de quo*, spetta al soggetto, incaricato di prendere contatto con la donna, valutare se “*sia concretamente possibile l'interpello in termini di assoluta riservatezza*”. In mancanza di *standard* valutativi predeterminati, tale verifica appare totalmente lasciata al libero apprezzamento dell'inviato, con il rischio di tradursi nell'esercizio di un mero arbitrio. Ne discende, inevitabilmente, l'impossibilità di stabilire una prassi uniforme che garantisca parità di trattamento fra situazioni analoghe. In sostanza, a seconda dell'accuratezza della valutazione effettuata, potranno darsi casi in cui venga negato l'interpello laddove, con pochi accorgimenti, si sarebbe comunque potuta assicurare la riservatezza della madre, sacrificando così inutilmente il diritto del figlio. Parimenti, potranno aversi situazioni in cui si proceda comunque all'interpello senza poter adeguatamente garantire la *privacy* della madre, compromettendone irreparabilmente il di lei diritto. Si ribadisce ancora una volta che solo un'accurata individuazione delle regole volte a disciplinare le singole fasi della procedura sarà in grado di evitare abusi e di garantire il rispetto dei diritti di tutti gli interessati.

In confronto alle modalità di convocazione della donna innanzi esaminate, si ritiene senz'altro più rispettoso della di lei riservatezza l'invio di una semplice lettera da parte del funzionario del Garante *privacy*, incaricato di svolgere le ricerche.

Detta missiva dovrebbe contenere esclusivamente l'invito a presentarsi presso l'ufficio con l'indicazione di due/tre date possibili.

Si rappresenta, infine, che non è contemplata l'ipotesi che la donna non si presenti spontaneamente all'incontro stabilito o rifiuti il colloquio a domicilio.

In considerazione dell'estrema delicatezza della questione, in una prospettiva *de iure condendo*, si ritiene che il legislatore dovrebbe prevedere niente di più di un secondo sollecito scritto, dovendosi ritenere che anche il semplice rifiuto di accettare la possibilità di un incontro sia ostativo allo svolgimento del successivo interpello.

Insomma, ancora una volta, dato il numero e l'importanza delle criticità individuate, si ritiene che solo il legislatore dovrebbe assumersi il compito di disciplinare dettagliatamente la procedura che porterà all'interpello, facendo scelte chiare e volte a garantire al meglio la tutela della riservatezza della donna⁵³.

A ciò si aggiunga, poi, che una legge che regoli compiutamente gli aspetti relativi alla *privacy* della donna sarà meglio in grado di realizzare quella funzione primaria per cui,

⁵³ Del resto, è innegabile che, “*nonostante la giurisprudenza abbia sovente dimostrato una preziosa attitudine a promuovere l'evoluzione dell'ordinamento in un senso particolarmente attento alle basi personalistiche del medesimo, resta comunque la fisiologica importanza che continua (e continuerà) ad avere lo strumento legislativo*”: così testualmente AZZARRI, *Diritto di famiglia e processi regolativi: rileggendo un volume di Enzo Roppo*, in *juscivile*, 2, 2018, 280. Infatti, di là dall'ovvia considerazione per cui non ogni orientamento giurisprudenziale individua sempre la soluzione migliore, la legge, per le sue caratteristiche intrinseche, può assicurare uniformità alla pratica giuridica, persino a quella talvolta anticipata dal “diritto vivente” nelle aule di giustizia (cfr. in tal senso MENGONI, *Diritto vivente*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, IV, Torino, 1990, 447). Ciò, con il duplice risultato di favorire la certezza delle regole e di evitare il ricorso al giudice per ogni caso controverso: cfr. RODOTA', *Perché laico*, Roma-Bari, 2010, 103. Contestualmente, laddove si registri un contrasto interpretativo tra le corti o, ancor peggio, sussistano esegesi che, muovendo da postulati errati, pervengano a conclusioni poco convincenti, la legge può, ove il legislatore ne sia consapevole, fugare ogni dubbio ermeneutico, prendendo posizione per la soluzione più funzionale alla difesa dei diritti fondamentali, ed eventualmente dotandola, altresì, delle opportune regole di tipo tecnico che consentono di rendere più efficace e sicuro il loro esercizio.

ab origine, era stata prevista la disciplina sull'anonimato materno e che deve continuare a costituirne il fondamento, vale a dire l'esigenza di dissuadere la donna da decisioni irreparabili. Esigenza, questa, che la Consulta riafferma nel bilanciamento con il diritto del figlio a conoscere le proprie origini; la “*salvaguardia della vita e della salute*” di madre e bambino è, secondo la Corte, il valore irrinunciabile cui il legislatore non può derogare⁵⁴.

8. La conduzione dell'interpello

Quanto a chi debba condurre l'interpello, posto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 278/2013 parla espressamente di “*possibilità per il giudice di interpellare la madre ...*”, si è quasi unanimemente sostenuto che debba essere il Tribunale dei minori⁵⁵. Tale determinazione, infatti, viene confermata nel progetto di legge n. 1978 (ove si prevede che “*l'istanza può essere presentata, per una sola volta, al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del figlio*”) sul presupposto che tale organo giurisdizionale possa vantare un “*know how*”, in questa materia, che nessun altro soggetto ha. Precisamente, il Tribunale per i minorenni, specializzato dagli anni '30 e dunque con un'esperienza pluridecennale, si occupa di adozioni ed ha abitualmente a che fare con tutti i soggetti coinvolti – genitori, figli adottivi, figli “restituiti”.

Tuttavia tale scelta, benché per certi versi scontata - in quanto l'organo giudicante è già individuato dalla Consulta nella sentenza n. 278/2013 - presenta alcuni inconvenienti.

In primis, come si è in precedenza rilevato, qualora il legislatore attribuisse alla madre la facoltà di revoca preventiva, si porrebbe un problema di coordinamento. Infatti, è di tutta evidenza che, qualora il luogo di residenza del figlio e quello di nascita non coincidano, si renderà necessaria un'opera di raccordo tra i due Tribunali, che potrebbe rivelarsi complessa, sicuramente più dispendiosa ed oltremodo rischiosa in termini di lesione del diritto alla riservatezza della donna coinvolta.

In secundis, posto che, qualunque limite di età il legislatore riterrà di porre per la presentazione della domanda del figlio, è scontato che questi dovrà essere quanto meno maggiorenne⁵⁶, non si vede perché la competenza a decidere sulla sua istanza debba essere

⁵⁴ Il bilanciamento, pertanto, dev'essere riferito non solo al diritto della madre all'anonimato e a quello del figlio alla conoscenza delle origini: esso, infatti, deve riguardare il complesso delle situazioni giuridiche esistenziali relative al figlio. Insomma, deve riferirsi al rapporto tra il diritto alla vita e quello alla salute e all'identità personale del figlio medesimo: cfr., in tal senso, GIACOBBE, *L'identità personale tra dottrina e giurisprudenza. Diritto sostanziale e strumenti di tutela*, in ID., *Le nuove frontiere della giurisprudenza, Metodo, teoria e pratica*, Milano, 2001, 395 ss.

⁵⁵ In tal senso cfr., tra gli altri, TROVATO, *cit.*, 19; LAERA, *Audizione*, tratta da *Resoconto Stenografico su Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C 2321 Brambilla e C 2351 Santerini, recanti disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità*, seduta di mercoledì 14 gennaio 2015, 4, in www.documenti.camera.it.

⁵⁶ In dottrina le posizioni oscillano tra coloro che ritengono che il diritto alla conoscenza delle origini possa essere esercitato già al compimento dei 18 anni e coloro che invece ritengono preferibile innalzare la soglia dell'età richiesta per l'esercizio del medesimo a 25 anni, così come previsto dal vigente comma 5 dell'art. 28 L. 184/1983, che riconosce all'adottato venticinquenne l'accesso alle informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei suoi genitori biologici. A sostegno di tale innalzamento dell'età si veda MOROZZO DELLA ROCCA, *Audizione, cit.*, 10. Nello stesso senso si veda altresì LA ROSA, *Tutela dei minori e contesti familiari*, Milano, 2005, 128 ss., secondo la quale l'innalzamento della soglia della maggiore età è giustificata dall'interesse del figlio, che a venticinque anni “*è in grado di relazionarsi con i genitori d'origine su piani diversi da*

affidata al Tribunale per i minorenni⁵⁷. Invero entrambi i soggetti coinvolti dalla procedura sono maggiorenni, quindi a rigor di logica non vi sarebbero i presupposti per riconoscere la competenza al suddetto Tribunale.

Ciò, a maggior ragione ove si consideri che il testo unificato n. 1978 estende la facoltà di presentare l'interpello dal figlio adottato al figlio non riconosciuto alla nascita. Dunque, la vantata competenza del Tribunale in materia di adozioni, nonché la maggior facilità di acquisire il relativo fascicolo, a fronte di tale previsione legislativa pare destinata a perdere, almeno parzialmente, la sua pregnanza fondante.

In tertius, si ripropongono tutte le argomentazioni volte a sostenere l'opportunità di attribuire un ruolo di gestione dei dati e di impulso della procedura ad un soggetto che sia un organo unico a livello nazionale: più circoscritto, avendo un'unica sede e, proprio per questo, unico destinatario di tutte le informazioni e le istanze proposte sull'intero territorio italiano. In tal modo si eviterebbero problemi di coordinamento tra organismi a competenza territoriale, riducendo i costi e, soprattutto, il rischio di dispersione delle informazioni nei numerosi passaggi da un ufficio all'altro⁵⁸.

Pertanto si ritiene che il legislatore dovrebbe seriamente considerare la possibilità di attribuire la conduzione della procedura d'interpello ad un diverso soggetto, quale ad esempio il Garante *Privacy*, soprattutto se a quest'ultimo dovesse affidarsi la gestione di un costituendo "registro revoche". Del resto, anche la predetta Autorità può vantare un suo "*know how*", soprattutto in materia di tutela della riservatezza della donna coinvolta, potendo disporre di strutture in tal senso adeguate e personale formato al riserbo.

I dipendenti di tale organismo, infatti, sono tenuti a rispettare un codice etico, il quale reca "*i principi guida del regolamento dei soggetti che operano presso il Garante per la protezione dei dati personali*"⁵⁹, tra i quali vi è anche il rispetto degli obblighi di riservatezza, alla cui disciplina è dedicato l'intero art. 7⁶⁰. In particolare, è previsto che le relative disposizioni si

quelli educativi, senza deprecabili interferenze con la famiglia adottiva". *Contra* si vedano: BIANCA, *Audizione*, cit., 5; MORACE PINELLI, cit., 7; VELLETTI, cit., 4; MARZANO, *Audizione*, tratta da *Resoconto Stenografico su Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro e C. 1989 Rossomando, recanti disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità*, seduta di martedì 6 maggio 2014, 12, in www.documenti.camera.it.

⁵⁷ In tal senso PILLON, *Audizione*, tratta da *Resoconto Stenografico su Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro E C. 1989 Rossomando, recanti disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità*, seduta di martedì 6 maggio 2014, 10, in www.documenti.camera.it.

⁵⁸ PILLON, cit., 10, ha posto in evidenza un ulteriore vantaggio, ovvero la "*degiurisdizionalizzazione*" della questione: si è infatti evidenziato che non vi è ragione di intasare ulteriormente il lavoro dei Tribunali minorili, affidando loro una vicenda che riguarda soggetti maggiorenni e la cui gestione potrebbe essere assegnata, per certi aspetti con più profitto, ad un organo con competenza esclusiva nazionale.

⁵⁹ Così testualmente l'art. 1 del predetto codice, che è possibile leggere *on line* sul sito: www.garanteprivacy.it.

⁶⁰ Il quale recita: "*Il dipendente rispetta il segreto d'ufficio e mantiene riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni e che non siano oggetto di trasparenza in conformità alla legge e ai regolamenti. Il dipendente osserva il dovere di riservatezza anche dopo la cessazione dal servizio.*

In particolare, il dipendente non fornisce informazioni in merito ad attività istruttorie, ispettive o di indagine in corso presso l'Ufficio e non rilascia informazioni relative ad atti e provvedimenti prima della loro comunicazione alle parti.

Il dipendente consulta i soli atti e fascicoli ai quali è autorizzato ad accedere e ne fa un uso conforme ai doveri d'ufficio, consentendone l'accesso a coloro che ne abbiano titolo e in conformità alle prescrizioni impartite nell'Ufficio.

Il dipendente previene l'eventuale dispersione di dati osservando le misure di sicurezza impartite, custodendo con ordine e cura gli atti affidati ed evitando di effettuarne inutili copie".

applichino “*ai dipendenti che operano presso l’Ufficio del Garante anche in posizione di collocamento fuori ruolo, di comando, di distacco e a tempo parziale. Il codice si applica*”, altresì, “*ai consulenti e alle persone autorizzate a frequentare l’Ufficio per effettuare studi o ricerche*⁶¹”.

Tali prescrizioni, tuttavia, non dispenseranno il legislatore dal prevedere una rigorosa disciplina atta ad assicurare il rispetto della *privacy* della madre biologica in ogni singolo passaggio, laddove sia previsto il coinvolgimento di impiegati e dipendenti di altri enti e strutture, dagli ufficiali di stato civile al personale ospedaliero, agli impiegati di ogni singolo ufficio consultato per le ricerche. Anche a costoro dovrà essere imposto il rispetto di un vero e proprio segreto d’ufficio, individuando un responsabile tenuto a garantirne l’osservanza e imponendo, all’uopo, sanzioni per i trasgressori.

Sul punto, infatti, la previsione contenuta nel Ddl. n. 1978, all’art. 1 lett. c), in base alla quale “*chiunque partecipi al procedimento è tenuto al segreto sulle informazioni raccolte nell’ambito del procedimento medesimo*” sembra piuttosto una falsa garanzia, dal momento che per l’eventuale violazione del segreto non è prevista alcuna sanzione.

Quanto al colloquio vero e proprio, il primo metodo individuato dai Tribunali minorili prevede un incontro tra la donna senza accompagnatori e “*il giudice onorario minorile delegato dal giudice togato*”, il quale dovrà spiegare alla donna medesima che il figlio biologico ha espresso il desiderio di accedere ai propri dati di origine e che “*ella può o meno disvelare la sua identità e può anche richiedere un termine di riflessione*⁶²”. Preme rilevare che sarebbe stato opportuno stabilire la durata di tale termine di riflessione, al fine di dettare una prassi uniforme presso i diversi Tribunali sul territorio nazionale.

Infine, il protocollo in esame prevede altresì che qualora la donna non dia il suo consenso al disvelamento, “*il giudice ne dà semplice riferimento scritto al tribunale, senza formare alcun verbale e senza comunicare [alla donna] il nome del richiedente*”. Qualora invece la donna dia il suo consenso, “*il giudice redige verbale, facendolo sottoscrivere alla persona interessata, solo allora rivelando a quest’ultima il nome del ricorrente*”.

Si pone il dubbio circa le modalità di custodia del fascicolo presso la cancelleria, la quale dovrà garantire che le generalità della donna non vengano divulgate bensì secretate⁶³. Anche sotto tale profilo, si ritiene che il Garante per la *privacy* offra, per definizione, maggiori garanzie di riservatezza. Un organismo, nato proprio al fine precipuo di stabilire modalità sicure di trattamento di dati sensibili e riservati, appare *ictu oculi* il più idoneo a preservare in un apposito archivio, preferibilmente informatico, la dichiarazione ricevuta.

9. La disciplina dell’incontro

Quanto all’eventuale, successivo incontro tra figlio e madre biologica, si chiede se non sarebbe stato opportuno prevedere una disciplina *ad hoc*.

Nelle linee guida individuate dai Tribunali per i minori, infatti, nulla si dice in merito a tale profilo; parimenti, nel D.d.l. n. 1978 esso viene totalmente ignorato.

Invero, si suppone che, qualora la madre abbia accettato di rivelare la propria identità al figlio, vi sia la volontà, da parte di entrambi i soggetti, di arrivare a conoscersi

⁶¹ Così dispone letteralmente l’ultimo comma dell’art. 1 del codice predetto.

⁶² Nel secondo protocollo è, invece, previsto che: “*Il responsabile del servizio [sociale] o il giudice [delegato] raccolgono a verbale la determinazione della madre, di conferma ovvero di revoca dell’anonimato; solo ove la madre revochi la originaria opzione per l’anonimato, il ricorso [omissis] viene accolto, e il ricorrente accede al nominativo materno*”.

⁶³ Vero è che, in base al protocollo in esame, il fascicolo della procedura dev’essere “*secretato sino alla conclusione del procedimento e anche oltre*”. Tuttavia, in mancanza di un preciso limite temporale, si domanda come verranno protette le informazioni riservate in esso contenute, quando cesserà di essere secretato.

personalmente, di incontrarsi almeno una volta per soddisfare le reciproche curiosità sulla vita l'una dell'altro.

Una disciplina *ad hoc*, pertanto, sarebbe auspicabile: ciò, sia al fine di garantire che l'incontro stesso avvenga con modalità tali da rispettare comunque la *privacy* della donna, sia allo scopo di tutelare il rispetto dei sentimenti e della dignità dei soggetti coinvolti. Come anticipato, infatti, non è difficile immaginare che in un frangente dai risvolti emotivi così intensi possano emergere risentimenti e recriminazioni, con l'effetto di destabilizzare profondamente i diretti interessati.

Sarebbe forse auspicabile la figura di una sorta di mediatore, la cui presenza avrebbe il compito di portare l'incontro sul piano di un dialogo più costruttivo per entrambe le persone coinvolte. In tal caso, ovviamente, si porrebbe al legislatore l'ulteriore quesito di stabilire quale soggetto incaricare per tale compito.

Se tutte queste precauzioni possono forse apparire eccessive, si rammenta sempre la centralità che l'incontro in questione avrà senza dubbio nella vita dei due soggetti coinvolti e dei loro cari: il che rende indispensabile una forma di mediazione molto attenta al rispetto dei bisogni e dei diritti di tutte le persone che dal "disvelamento" possano essere concretamente interessate.

10. L'informativa alla donna

Si consenta infine un'ultima annotazione. Al fine di continuare a garantire la piena e corretta applicazione della norma di cui all'art. 30, comma 1, del D.P.R. 30 novembre 2000, n. 396, prevista anch'essa a garanzia dell'anonimato⁶⁴, la donna - già nel momento in cui sceglie di non essere nominata - dovrebbe essere opportunamente informata della facoltà del figlio, che ha raggiunto l'età prevista dalla legge, di azionare la procedura di interpello, per verificare la volontà della madre di mantenere o meno l'anonimato⁶⁵. A tal fine sarebbe auspicabile la previsione di un'informativa che fornisca, in modo chiaro e semplice, il dettaglio della procedura di interpello e delle garanzie a tutela della riservatezza della madre⁶⁶. Ciò con il preciso intento di evitare che gli operatori dei servizi territoriali o quelli dei punti nascita degli ospedali possano veicolare detta informazione, alla donna che sta valutando l'opzione di partorire in anonimato, in maniera imprecisa e senza le

⁶⁴ Si ribadisce che la citata disposizione non è stata minimamente interessata dalla declaratoria di illegittimità costituzionale.

⁶⁵ Si dà atto che la necessità di fornire un'informativa alla donna è stata recepita anche dal Ddl n. 1978 ove, all'art. 3, comma 1-bis, si prevede che: "*La madre è informata, anche in forma scritta: degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non voler essere nominata; della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, o di confermare, decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, la dichiarazione di non voler essere nominata e delle modalità per formalizzare la revoca o la conferma, ai sensi del comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni; della facoltà del figlio, raggiunta l'età prevista dalla legge, di presentare istanza al tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere l'anonimato, ai sensi del comma 7-bis del citato articolo 28 della legge n. 184 del 1983. Il personale sanitario raccoglie i dati anamnestici non identificativi della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, e li trasmette senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, unitamente all'attestazione dell'informativa di cui al primo periodo*".

⁶⁶ Si ritiene, infatti, che la previsione contenuta all'art. 3 del D.d.l. n. 1978 sia totalmente inidonea a spiegare alla donna, così rassicurandola, che l'intero procedimento - dal momento del parto in anonimato sino all'eventuale interpello - avverrà nel rispetto assoluto della sua riservatezza. Obiettivamente, la mera e succinta elencazione delle opzioni accordate a lei e al di lei figlio non è di per sé sufficiente a rappresentarle i meccanismi di protezione adottati per tutelare la sua *privacy*, che invece, se ben enucleati, potrebbero costituire l'elemento determinante per indurla a scegliere il parto anonimo anziché l'aborto.

dovute rassicurazioni, sì da indurla ad una decisione diversa ed irreparabile.

Proprio al fine di orientare la donna ad una scelta consapevole e libera si potrebbe addirittura prevedere un vero e proprio percorso di sostegno della medesima, volto a fornirle una completa informazione sulle sue possibilità di scelta, ma anche sulle possibilità di aiuto concreto nel caso la sua determinazione sia dettata da disagio economico o psicologico. Si potrebbe altresì prevedere che detto *iter* di accompagnamento inizi non appena la gestante apprende della gravidanza sì che, *ab origine*, il parto anonimo possa rappresentare uno strumento dissuasivo dall'aborto. Infatti, la garanzia di poter partorire mantenendo verso il figlio il segreto circa la propria identità è una possibilità che l'ordinamento offre alla gestante per dissuaderla non solo dall'aborto clandestino, pericoloso per la sua stessa salute, ma anche dall'aborto legale.

In ragione di ciò, gli operatori dei Consultori familiari dovrebbero rappresentare alla donna che chieda di accedere alla legge n. 194/1978 di poter, in alternativa, optare per il parto in anonimato.

Il percorso di assistenza/informativo dovrebbe altresì costituire uno dei livelli essenziali delle prestazioni previste dall'art. 117 Cost. Si potrebbe persino ipotizzare una sensibilizzazione attraverso efficaci campagne di comunicazione da parte dei Servizi Sociali⁶⁷. Va considerato, infatti, che la maggior parte delle donne che hanno deciso di abbandonare il proprio figlio quando si rivolge alle strutture ospedaliere è completamente all'oscuro della normativa che regola la vicenda e viene piuttosto informata dei propri diritti dagli operatori dei Servizi Sociali ospedalieri immediatamente prima o, più frequentemente, per motivi oggettivi, solo dopo il parto. L'informativa, invece, dovrebbe consentire alla donna di conoscere con precisione i propri diritti⁶⁸; in particolare, tra le varie informazioni, alla madre che non vuole riconoscere il figlio dovrebbe essere chiarito che può chiedere comunque di essere nominata, "*mantenendo in questo modo negli atti la memoria della sua genitorialità naturale senza che le vengano addossate le responsabilità connesse alla genitorialità giuridica*"⁶⁹. Alla donna, inoltre, deve essere fornita una precisa informazione sulle norme che regolano il non riconoscimento e le procedure adottive, possibilmente anche attraverso l'utilizzo di materiale informativo predisposto *ad hoc*. In particolare, "*dovranno essere chiarite le opportunità ed il sostegno che la legge offre alla maternità (rappresentando ove necessario la possibilità di essere accolte in una casa-madri con bambino), ivi compresa la richiesta di sospensione della procedura di adottabilità per un periodo massimo di due mesi per poter maturare una scelta responsabile, sempreché il minore sia assistito da lei o da parenti entro il quarto grado o in altro modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il genitore (come previsto dall'art. 11, secondo comma, legge 184/1983)*"⁷⁰.

Al fine precipuo di rendere opportunamente edotta la donna sul parto anonimo si potrebbe prevedere un colloquio diretto e riservato con una figura di riferimento, per farle maturare ed esprimere la scelta che vuole prendere, senza sentirsi giudicata bensì protetta. Tale colloquio dovrebbe *in primis* servire a rassicurare la donna sul fatto che non sta

⁶⁷ In tal senso si veda TROVATO, *cit.*, 13.

⁶⁸ Ad esempio, CAMPANATO, *Legislazione italiana ed europea a confronto - "NATI INDESIDERATI" - Riconoscimento del nato e parto anonimo*, in www.cameraminorilepadova.it, osserva che: "*alla donna straniera extracomunitaria clandestina deve essere fatto presente che le potrà essere concesso un permesso di soggiorno provvisorio sino al compimento del sesto mese di età del bambino e potrà essere assistita gratuitamente sotto il profilo sanitario. Inoltre in alcune situazioni, nel caso in cui il figlio abbia necessità di essere assistito in Italia il tribunale per i minorenni potrà concederle un ulteriore permesso di soggiorno a sensi dell'art. 31 della legge sull'immigrazione*".

⁶⁹ Così testualmente TROVATO, *cit.*, 14.

⁷⁰ Così testualmente TROVATO, *cit.*, 15.

abbandonando il figlio, bensì lo sta affidando, ragionevolmente, a chi può prendersene cura, rappresentandole che, così agendo, svolge comunque il suo ruolo di madre responsabile.

È perciò necessario che gli operatori con i quali la donna può entrare in contatto abbiano l'adeguata competenza per fornire queste informazioni e che costoro sappiano rispettare le sue decisioni e l'assoluta riservatezza. A tale fine occorre garantire che i predetti professionisti operino in stretto collegamento ed in un'area riservata all'interno del reparto di maternità.

Dovrebbe, pertanto, essere contemplata l'adozione di previsioni normative che dispongano: la presenza di operatori specializzati, assistenti sociali, psicologi e mediatori culturali, di comprovata esperienza, serietà e riservatezza; l'obbligo per gli stessi di formazione periodica; la predisposizione di un collegamento stabile con i Consulenti familiari ed infine l'attivazione di una supervisione esterna quantomeno presso i punti nascita degli ospedali i quali, fra i servizi, si pongono in prima linea nell'affrontare il disagio estremo della donna partorienti in gravi difficoltà personali⁷¹.

Professionalità e riservatezza devono connotare anche la redazione del certificato di assistenza al parto della donna che manifesta l'intenzione di non riconoscere il figlio, nonché la raccolta e conservazione dei dati identificativi e non. Durante il ricovero, pertanto, sarà opportuno inserire nel fascicolo il maggiore numero di informazioni sanitarie sulla madre e sul padre, che potranno essere utili per la collocazione del bambino. Ulteriori notizie di carattere sociale sui genitori ed il contesto della scelta materna potranno essere rilevanti.

Sarebbe opportuno, pertanto, prevedere che queste informazioni vengano acquisite attraverso una procedura *standard*, disciplinando, ad un tempo, l'obbligo per le strutture ospedaliere di raccogliere i dati anamnestici e sanitari⁷² e la facoltà per la madre di lasciare ulteriori informazioni di carattere sociale o relative ai motivi dell'abbandono⁷³. Prevedere quel *quid pluris*, senza ledere la riservatezza della madre, talora potrebbe anche soddisfare, totalmente o parzialmente, il bisogno del figlio di conoscere le proprie origini. A volte, infatti, “*la conoscenza che si crede di volere è superiore alla conoscenza che si desidera avere*”⁷⁴.

⁷¹ Cfr. sempre TROVATO, *cit.*, 13.

⁷² Come opportunamente osservato da STEFANELLI, *Audizione*, tratta da *Resoconto Stenografico su Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro E C. 1989 Rossomando, recanti disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità*, seduta di martedì 6 maggio 2014, 9, in www.documenti.camera.it, la raccolta delle informazioni di carattere sanitario non può dipendere dalla volontà della madre di avvalersi dell'anonimato e, dunque, essere subordinata all'eventuale revoca del medesimo perché significherebbe far soggiacere il diritto alla salute al diritto alla *privacy*. Secondo MORACE PINELLI, *cit.*, 6, “*Le informazioni sulla salute saranno accessibili, magari dal responsabile della struttura medica, ma la tutela della salute del figlio non deve passare necessariamente per l'identificazione della madre. Semmai si potrà rafforzare l'acquisizione dei dati genetici e sanitari al momento del parto anonimo – oggi la mappatura genetica e il cariotipo si fanno con un prelievo di sangue – affinché siano conservati e si potrà prevedere che questa madre sia ricontattata in futuro da un responsabile medico, ma la sua identità per me va presentata in maniera assoluta*”.

⁷³ In proposito parla di passaporto informativo-emozionale BOSSA, *Audizione*, tratta da *Resoconto Stenografico su Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro E C. 1989 Rossomando, recanti disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità*, seduta di martedì 6 maggio 2014, 12, in www.documenti.camera.it.

⁷⁴ Testualmente MOROZZO DELLA ROCCA, *Audizione*, *cit.*, 12. Secondo INGENITO, *Il diritto del figlio*

Quindi, muovendo da tali considerazioni, si potrebbe pensare ad un'integrazione dell'attuale, succinta disciplina sul parto anonimo con la previsione delle informazioni che potranno essere rilasciate al figlio⁷⁵.

alla conoscenza delle origini e il diritto della madre al parto anonimo alla luce della recente giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, in Giust. Civ., 9, 2013, nota 48, "Non è detto che nei figli sorga il desiderio di riacciare un legame stabile con i propri genitori naturali. Infatti, si ritiene che il loro sia solo un bisogno di identità che però deve essere, per quanto possibile, soddisfatto, poiché la rivelazione delle radici, secondo gli psicologi, ha una funzione terapeutica di riconduzione ad unità di una duplice origine. Una volta che i figli hanno conosciuto l'identità dei loro genitori biologici è probabile che continuino a mantenere rapporti stabili con i loro genitori adottivi, poiché il loro bisogno rispetto ai genitori biologici è un richiamo di «sangue», ma ciò di cui hanno bisogno è l'affetto, l'educazione, l'istruzione e la cura che proviene dai loro genitori".

⁷⁵ Le quali non dovrebbero essere circoscritte ai soli dati medico-sanitari, come invece contempla il Ddl. n. 1978.

Cultura giuridica e diritto vivente

Direttivo

Direzione scientifica

Direttore: Giuseppe Giliberti

Co-direttori: Luigi Mari, Lucio Monaco, Paolo Morozzo Della Rocca.

Direttore responsabile

Valerio Varesi

Consiglio scientifico

Luigi Alfieri, Jean Andreau, Franco Angeloni, Andrea Azzaro, Antonio Blanc Altemir, Alessandro Bondi, Licia Califano, Alberto Clini, Maria Aránzazu Calzada Gonzáles, Piera Campanella, Antonio Cantaro, Maria Grazia Coppetta, Francesco Paolo Casavola, Lucio De Giovanni, Laura Di Bona, Carla Faralli, Fatima Farina, Vincenzo Ferrari, Andrea Giussani, Matteo Gnes, Guido Guidi, Giovanni Luchetti, Realino Marra, Guido Maggioni, Paolo Pascucci, Susi Pelotti, Aldo Petrucci, Paolo Polidori, Orlando Roselli, Eduardo Roza Acuña, Elisabetta Righini, Thomas Tassani, Patrick Vlacic, Umberto Vincenti.

Coordinamento editoriale

Marina Frunzio, M. Paola Mittica.

redazioneculturagiuridica@uniurb.it

Redazione

Luciano Angelini, Chiara Lazzari, Massimo Rubechi.

Collaborano con *Cultura giuridica e diritto vivente*

Giovanni Adezati, Athanasia Andriopoulou, Cecilia Ascani, Chiara Battaglini, Alice Biagiotti, Chiara Bigotti, Roberta Bonini, Darjn Costa, Marica De Angelis, Giacomo De Cristofaro, Elisa De Mattia, Luca Di Majo, Alberto Fabbri, Francesca Ferroni, Valentina Fiorillo, Chiara Gabrielli, Federico Losurdo, Matteo Marchini, Marilisa Mazza, Maria Morello, Massimiliano Orazi, Natalia Paci, Valeria Pierfelici, Iliara Pretelli, Edoardo A. Rossi, Francesca Stradini, Desirée Teobaldelli, Matteo Timiani, Giulio Vanacore, Giordano Fabbri Varliero.

Cultura giuridica e diritto vivente è espressione del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università di Urbino. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
